

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

17.

SEDUTA COMUNE DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

INDICE

| | PAG. | |
|---|------|--|
| Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX. | | BONINO EMMA (PR)700, 702, 704, 725 |
| PRESIDENTE 687, 691, 695, 700, 704, 705, 709, 710, 715, 718, 719, 722, 724, 725 | | FRANCHI FRANCO (MSI-DN)691, 695 |
| BIASINI ODDO (PRI) 709 | | MARTORELLI FRANCESCO (PCI) 715 |
| | | PINTO MICHELE (DC), Relatore 688 |
| | | REGGIANI ALESSANDRO (PSDI)695, 722 |
| | | ROMANO DOMENICO (PSI) 718 |
| | | RONCHI EDOARDO (DP) 719 |
| | | RUTELLI FRANCESCO (PR)710, 711 |
| | | STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE TOMASO (MSI-DN) 705 |
| | | VITALONE CLAUDIO (DC)695, 700 |

La seduta comincia alle 10.

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX.

L'odierna convocazione del Parlamento in seduta comune è stata disposta in applicazione del secondo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa: è infatti scaduto, in data 13 settembre 1986, il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, entro il quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in ordine agli atti del procedimento iscritto al n. 432/IX del registro generale, avrebbe dovuto deliberare l'archiviazione ovvero dichiarare la propria incompetenza ovvero ancora presentare relazione al Parlamento in seduta comune.

Il procedimento in questione è stato aperto d'ufficio dalla Commissione parla-

mentare per i procedimenti di accusa con deliberazione comunicata al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, in data 13 dicembre 1985. Esso reca la seguente intestazione: «Atti relativi ad ipotesi di possibili responsabilità ministeriali con riferimento alle dichiarazioni rese dall'onorevole Roberto Ciccio Messere nella seduta del 10 dicembre 1985, ai documenti prodotti nel corso della medesima seduta dallo stesso onorevole Ciccio Messere e dall'onorevole Franco Franchi ed alla documentazione eventualmente connessa esistente agli atti del procedimento n. 395/IX».

La accennata deliberazione relativa alla apertura d'ufficio del presente procedimento venne dalla Commissione adottata contestualmente alla archiviazione degli atti del procedimento n. 395/IX, concernente presunte responsabilità degli onorevoli Enrico Manca e Nicola Capria, quali ministri del commercio con l'estero *pro tempore*, per il reato di omissione di atti di ufficio (ovvero per quello di abuso di ufficio) in relazione alla autorizzazione al pagamento dei compensi di mediazione riguardante alcuni contratti di fornitura di sistemi d'arma a paesi esteri. Nel corso dell'ultima seduta dedicata dalla Commissione alla trattazione del procedimento n. 395/IX emersero difatti elementi che la Commissione stessa ritenne privi di rilievo ai fini della configurazione delle fattispecie riferite in precedenza, ma tali,

tuttavia, da consentire la formulazione di altre e diverse ipotesi di responsabilità ministeriale con riferimento alle vicende relative ad alcuni compensi di mediazione presi in esame nell'ambito del citato procedimento n. 395/IX.

Nell'imminenza dello spirare del termine di sei mesi, previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per l'espletamento delle indagini così promosse d'ufficio dalla Commissione, è stata richiesta ed accordata, ai sensi del citato articolo 4, secondo comma, della legge n. 170 e dell'articolo 20, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, una proroga di tre mesi del termine stesso.

Il termine prorogato essendo poi pervenuto a definitiva scadenza in data 13 settembre 1986, senza che, come detto, la Commissione avesse archiviato il procedimento ovvero dichiarato la propria incompetenza ovvero presentato la relazione al Parlamento, a norma dell'articolo 20, secondo comma, del più volte citato regolamento parlamentare ho conseguentemente provveduto a diramare, in data 10 dicembre 1986, la convocazione della odierna seduta comune del Parlamento per le deliberazioni di sua competenza.

Successivamente, in data 21 gennaio 1987, la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento in seduta comune, nella quale si auspica la concessione, da parte del Parlamento medesimo, di un ulteriore termine di quattro mesi per l'effettuazione di un supplemento di indagini, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170.

Informo gli onorevoli parlamentari che gli atti del procedimento sono disponibili, per la consultazione, nella sala attigua alla sala dei ministri.

Dichiaro aperta la discussione. Invito il senatore Michele Pinto, nella sua qualità di relatore, a riferire al Parlamento in seduta comune in ordine alla materia considerata. Il senatore Michele Pinto ha facoltà di parlare.

MICHELE PINTO, *Relatore*. Signor Presidente, come è risultato dalla puntuale comunicazione che ella ha reso al Parlamento e come, d'altra parte, risulta anche dalla relazione scritta, alla quale sostanzialmente mi riporto, sia pure con qualche integrazione o precisazione, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa fu interessata all'istruttoria di un esposto inviato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma dall'onorevole Ciccimessere. In tale esposto, in sostanza, si sosteneva che l'importo percentuale di compensi per mediazioni d'arma, relativi ad alcune forniture all'estero, appariva tanto elevato da non trovare giustificazione nei fatti, così come richiamati; esso poteva, invece, trovare ragione in indicazioni di un'ipotesi di rientro delle tangenti in Italia e, comunque, in relazione ad attività sostanzialmente illecite.

Su un dettagliato rapporto che la Guardia di finanza rimise al procuratore della Repubblica di Roma, ma anche sulla scorta di un altro esposto che l'onorevole Ciccimessere inviò sempre al procuratore della Repubblica citato (e nel quale l'onorevole Ciccimessere aveva richiamato espressamente l'attenzione su un contratto che riguardava la fornitura di armi fra i Cantieri riuniti e l'Iraq) il procuratore della Repubblica rimise gli atti al Presidente della Camera, che, a sua volta, li rimise alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Dall'indagine disposta dalla Guardia di finanza emerse quanto segue (riferisco testualmente il brevissimo cenno del rapporto): «Circostanze e comportamenti suscettibili di valutazione, con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 328 del codice penale, ovvero di cui all'articolo 323 del codice penale, nei confronti degli organi di direzione politica ed amministrativa del Ministero per il commercio con l'estero, quanto meno a datare dal giugno 1980, e nei confronti dei componenti il comitato consultivo per i compensi di mediazione, istituito presso lo stesso Ministero per il 16 maggio 1980».

La Commissione, sulla base di queste risultanze, iniziò l'esame del già voluminoso fascicolo e svolse ampie ed approfondite indagini, acquisendo tra l'altro, presso il Ministero del commercio con l'estero, tutta la documentazione relativa ai contratti ai quali si faceva riferimento.

Si provvide anche ad ascoltare il Presidente del Consiglio dell'epoca, senatore Spadolini, i ministri interessati, cioè gli onorevoli Manca e Capria, il presidente dell'apposito comitato, onorevole Salvatore Armato ed i funzionari competenti del comitato per i compensi di mediazione.

L'esame delle risultanze di dette indagini indusse la Commissione a concludere per la assoluta insussistenza di elementi tali da suffragare, in qualche modo, una ipotesi di responsabilità per omissione di atti d'ufficio o per abuso di ufficio nei confronti dei ministri Manca e Capria.

Senonché, il 10 dicembre 1985, gli onorevoli Cicciomessere e Rutelli chiesero di essere ascoltati dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e quest'ultima di buon grado, vorrei aggiungere doverosamente, consentì a tale audizione. Il giorno 10 dicembre 1985 l'onorevole Rutelli fu immediatamente sentito; l'onorevole Cicciomessere si trovava, quel giorno, impegnato nel Parlamento europeo.

L'onorevole Rutelli, dopo alcune premesse di carattere generale relative all'impegno del gruppo radicale in una materia così delicata quale quella del commercio delle armi con paesi esteri, richiamò l'attenzione della Commissione su alcune circostanze che brevissimamente sintetizzò: sulla entità della mediazione che, in qualche caso, raggiungeva addirittura il 17 per cento; sulla mancanza di rapporto tra tangenti e buon esito dell'operazione; sulla incomprendibilità della circostanza che figuravano intervenute mediazioni con un paese, quale l'Iraq, la cui legislazione non prevede l'istituto della mediazione; infine, sulla pluralità di mediatori in ordine allo stesso contratto. Da ultimo, l'onorevole Rutelli

richiamava l'attenzione della Commissione sul contratto Cantieri navali riuniti-Iraq ed in particolare sul mediatore, tale Michel Merhej.

L'onorevole Cicciomessere, ascoltato il giorno successivo, l'11 dicembre 1985, riferì due circostanze che parvero alla Commissione di notevole interesse e sulle quali la Commissione stessa dispose immediatamente indagini e rogatorie. La prima circostanza si riferiva al fatto che l'onorevole Cicciomessere aveva personalmente potuto constatare che la società Dowal Corporation, che figurava come una delle destinatarie delle rimesse di mediazione, non era iscritta nel registro delle società presso il tribunale. In secondo luogo, lo stesso onorevole Cicciomessere aveva rimesso, attraverso l'istituto di credito del quale si serviva, una somma di cento o duecento franchi alla società Dowal Corporation, sul numero di conto corrente che risultava essere destinatario delle somme inviate per mediazioni d'armi. Senonché l'istituto di credito restituì all'onorevole Cicciomessere la somma in questione, sostenendo che non esisteva intestato alla Dowal Corporation alcun conto corrente.

Sulla base di questi dati furono sviluppate, come ho già detto, indagini e rogatorie.

Il giorno 12 dicembre, però, intervenne per la Commissione un'altra circostanza anch'essa significativa. L'onorevole Franchi, componente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, esibì, chiedendo che venissero allegati agli atti, due documenti che lo stesso onorevole Franchi definì «di eccezionale interesse». I documenti in questione erano la fotocopia di una lettera indirizzata a Francesco Paziienza, riguardante la fornitura di fregate all'Iraq (nella lettera era contenuto un riferimento al mediatore Merhej, definito un «osso duro»), ed una lettera di tal Nicola Bongia diretta, si dice, ad un uomo di Paziienza, cioè al signor De Bernardi.

La indagine della Commissione si sviluppò, dunque, su questi due fronti. Fu accertato che, per quanto concerne la let-

tera che si assumeva indirizzata a Pazienza ed eventualmente sottoscritta dal generale Santovito, anche per indagini che il presidente dispose presso il Consiglio di sicurezza, non risultava autentica e vera la circostanza della firma. Furono ascoltati una serie di testimoni, tra cui lo stesso Bongia e tal Melito che si sarebbe interessato, secondo l'indicazione risultante dalla lettera esibita dall'onorevole Franchi, presso l'onorevole Capria per sollecitare da questi il pagamento della tangente al Merhej. Per quanto, invece, riguarda l'altro fronte delle indagini, e cioè la rogatoria internazionale, in data 17 luglio 1986 la Commissione, attraverso le forme procedurali previste, chiese di conoscere se la Dowal Corporation risultasse effettivamente iscritta presso gli appositi registri delle imprese del Granducato di Lussemburgo e, in caso affermativo, se fosse possibile ottenere dati in ordine alla iscrizione stessa. Nel caso in cui la Dowal Corporation non risultasse titolare presso la Banque de Paris et de Pays-Bas del conto corrente n. 50482 o n. 50842, si chiedeva di conoscerne quali fossero i titolari dei predetti conti correnti.

Questa rogatoria comportò la risposta che riassumo: che la Dowal Corporation non risultava essere stata mai iscritta presso il registro del Granducato di Lussemburgo, che all'indirizzo indicato la predetta società non risultava conosciuta, che comunque si trattava di una società panamense che aveva il suo punto di riferimento operativo presso due società, sempre operanti in Lussemburgo, la Montrun e la Figed. Si aggiunse ancora, come esito della rogatoria, che la Dowal Corporation era stata titolare presso la Banque de Paris et de Pays-Bas del conto corrente n. 50482 ma che tale conto risultava acceso nel 1981 ed estinto nel 1982.

Si rese così indispensabile un supplemento di rogatoria che fu disposto il 21 luglio 1986. In particolare, si chiese di conoscere quali altre società, eventualmente, avessero operato per conto della Dowal Corporation e si chiedeva anche di poter attingere ogni altra utile notizia re-

lativa non soltanto alla esistenza delle altre società, ma anche dei rapporti intercorrenti tra queste e la Dowal Corporation.

Un'ulteriore rogatoria, che completava le indagini già disposte, consentì di acquisire presso l'istituto bancario, ma soprattutto presso lo studio dell'avvocato Nico Schaeffer, depositario di alcuni atti concernenti la nostra pratica, altre notizie ed altri documenti, quelli pervenuti alla Commissione quando già era spirato il secondo termine di proroga concesso.

L'istruttoria è dunque risultata monca, priva della sua conclusione. La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, per mio tramite, si è quindi onorata di chiedere al Parlamento in seduta comune un supplemento di indagini, che appare assolutamente necessario per giungere a conclusive risposte. Senza limitarsi a quanto risulta inserito nella relazione e a quanto sarà oggetto di un ordine del giorno che verrà presentato nel corso di questa seduta, è parso già utile alla Commissione indicare almeno alcuni dati essenziali ed alcuni atti istruttori che appaiono indispensabili. In primo luogo, si tratta di acquisire non solo tutta la documentazione bancaria già rimessa dall'autorità giudiziaria del Granducato di Lussemburgo, ma di esaminare specificamente tutti gli aspetti contabili del fascicolo, se necessario ricorrendo ad una consulenza tecnica. In secondo luogo, di acquisire altra documentazione presso la Banque continentale del Lussemburgo, considerato che attualmente non disponiamo di alcun atto relativo a tale banca. Infine, di disporre alcuni esami testimoniali, tra cui quello del signor Auchy, che è amministratore della Banque continentale del Lussemburgo e contestualmente procuratore della Dowal Corporation, nonché quello del siriano Michel Merhej al Talal, che ha svolto il ruolo di mediatore in alcuni contratti che riguardano la vicenda su cui ho avuto l'onore di riferire.

La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, che ha votato all'unanimità la richiesta per un supple-

mento di indagini (caso, se non unico, certo eccezionale) vuole dimostrare di essere sensibile al dovere di svolgere ulteriori indagini, nella prospettiva di pervenire ad utili conclusioni, da offrire al Parlamento per le determinazioni di sua competenza (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Onorevoli senatori, onorevoli deputati, la materia del commercio delle armi è delicata; delicatissima, poi, è quella del traffico delle armi. Nell'uno e nell'altro campo, l'Italia sembra maestra. Purtroppo, per quanto riguarda il traffico delle armi, ci siamo lasciati sfuggire una grande occasione, quando una inchiesta avviata a Trento dal giudice Palermo, che aveva messo le mani su un losco traffico di armi, è finita nel cestino.

Nel campo del commercio delle armi, siamo di fronte al solito problema delle tangenti. Tale termine è ormai entrato nel vocabolario sia parlamentare che non parlamentare, anche se negli atti ufficiali si adotta la denominazione eufemistica di intermediazione. L'intermediazione è un fatto lecito, tanto che a livello internazionale esistono specifiche tabelle: per le tangenti, naturalmente, il discorso è diverso. Su questa materia non siamo mai venuti a capo di nulla, nonostante le numerose vicende processuali. Pensiamo al caso ENI-Petromin: in quell'occasione arrivammo vicinissimi alla verità; ma, come sempre avviene, ci si trova ad un certo punto di fronte alla solita banca svizzera ed al muro impenetrabile opposto da quella banca e dall'autorità giudiziaria di quel paese. È inutile aggiungere che, per quanto riguarda le rogatorie ed ogni altra nostra attività all'estero, se non c'è un grande impegno da parte del Governo non si può sperare di ottenere alcun risultato significativo.

Il procedimento di cui oggi ci occupiamo ha moltissime analogie con quelli precedenti. Ho già richiamato quello rela-

tivo al caso ENI-Petromin, che è senz'altro il più clamoroso, ma avrei potuto citarne tanti altri: ad esempio quello relativo ai «traghetti d'oro». Anche in quel caso, quando si è ritenuto di essere vicini all'accertamento della verità, è intervenuta l'archiviazione, che ha fatto cessare ogni attività.

Uno specifico elemento di analogia tra questo procedimento e quelli precedenti riguarda il mondo misterioso delle società fantasma. Ci si trova costantemente di fronte a società di questo tipo, che proliferano come funghi per il mondo, che hanno sede nei soliti paesi (Panama, Lussemburgo, Bahamas, Liechtenstein, e pochi altri), che compaiono, aprono un conto, incassano e scompaiono. Raramente si riesce a scoprire qualcosa: nel caso in esame, sappiamo che la sede è a Panama; ed anche questa è un'analogia con il caso ENI-Petromin: oggi la società si chiama Dowal Corporation, ieri si chiamava Sophilau. Non si è mai riusciti a desumere nomi, cognomi ed indirizzi degli uomini che stanno dietro a queste società!

Poi c'è il mondo impenetrabile delle banche. Una volta si pensava soltanto alle banche svizzere; oggi, dopo le nostre indagini sul caso ENI-Petromin, abbiamo scoperto che quelle austriache non sono da meno. E c'è poi il diniego sprezzante dei magistrati di altri paesi di fronte alle nostre richieste: almeno all'inizio (questa volta, poi, si sono mossi e qualcosa abbiamo ottenuto).

Altro elemento di analogia riguarda i soliti personaggi equivoci ed irraggiungibili, padroni delle intermediazioni. Per concludere certi contratti, bisogna passare da quei punti obbligati, o dai loro concorrenti. Ed anche questi uomini sono difficilmente raggiungibili, anche se prendo atto con vivo compiacimento del fatto che la Commissione, che aveva a suo tempo brutalmente respinto una mia istanza istruttoria per l'audizione di uno di questi re delle tangenti, il siriano Merhej, chiede ora quattro mesi di proroga al Parlamento per compiere una serie di atti, tra cui appunto l'acquisizione di tale

testimonianza. Naturalmente, bisognerà cercare tale personaggio in giro per il mondo.

Un ulteriore elemento di analogia, non se ne dispiacciono i colleghi della Commissione, concerne la procedura equivoca che viene seguita, da parte di un organo del quale è stata finalmente avviata, se non l'auspicata abolizione, quanto meno una concreta riforma. In effetti, di fronte ad un procedimento nel quale sono indiziati uno o più ministri, la strada che viene seguita (fu così anche nel caso ENI-Petromin) è dapprima quella di disporre l'archiviazione, mettendo così in salvo i ministri, e poi subito dopo, quasi sempre su nostra istanza, quella di aprire d'ufficio un procedimento sulla stessa materia, recante però un titolo generico («atti relativi a...»). Anche questa volta si è deciso di archiviare, proprio per mettere al sicuro i due o tre personaggi interessati (ma è bene che i colleghi sappiano che tale decisione ha raccolto 11 voti, su 20 membri della Commissione); e poi nella stessa seduta si è deciso di aprire d'ufficio un nuovo procedimento, da rubricarsi come «atti relativi ad ipotesi di possibili responsabilità ministeriali con riferimento alle dichiarazioni rese dall'onorevole Ciccio Messere (...), ai documenti prodotti (...) dallo stesso onorevole Ciccio Messere e dall'onorevole Franco Franchi (...): e naturalmente scompaiono i nomi dei ministri!

Onorevoli colleghi, in merito al commercio delle armi, sappiamo bene che l'Italia vende a tutti, amici o potenziali nemici. Vende, ad esempio, armi alla Libia, tanto per citare uno dei potenziali nemici; e le vende direttamente o indirettamente. La risposta, consueta e monotona, a tale osservazione è questa: noi siamo grandi fabbricanti di armi e abbiamo imprese gigantesche; il prodotto va venduto, e quando si deve vendere non si può andare tanto per il sottile. È una risposta generalizzata ed inaccettabile.

Ma poi, per vendere le armi è necessario ricorrere alle tangenti. Non ci nascondiamo dietro un dito. Preferiremmo le intermediazioni. Ma, se proprio ci vo-

gliamo le tangenti, almeno assicuriamoci con certezza assoluta che le tangenti non ritornino in parte in Italia, magari a partiti politici. Questa certezza non l'abbiamo conseguita mai, mentre abbiamo sempre la certezza morale che il fatto avviene. Si tratta di armi e si tratta sempre del solito Ministero del commercio con l'estero che interviene. E questa volta, come vedremo, oltre al Ministero del commercio con l'estero è stata brava anche la Presidenza del Consiglio. Sono stati abili perché, a forza di battere la testa con i processi dell'Inquirente, che per tre o quattro volte sono pervenuti all'esame del Parlamento in seduta comune, sono diventati più attenti. Ma questa volta vedrete, dalle lettere della Presidenza del Consiglio e del Ministero del commercio con l'estero, come anche l'abilità talora non basti.

La Presidenza del Consiglio dovrà però rispondere, l'onorevole Spadolini dovrà rispondere di tante cose, perché un fatto è certo: il Ministero del commercio con l'estero dà il via solo dopo una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, che dà via libera, poi vedremo in che modo.

Oltre ad una produzione di documenti dell'onorevole Ciccio Messere, vi è, da parte nostra, la produzione di due lettere, (ringrazio il relatore che cortesemente ne ha dato notizia) che furono prodotte dal rappresentante del nostro gruppo nell'Inquirente e che erano arrivate nelle mani dell'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse, che prenderà la parola dopo di me. Ebbene, una di queste lettere diretta a Paziienza pensavamo che avesse la sigla del generale Santovito (abbiamo letto sui giornali che il nome di Paziienza in questa vicenda riviene fuori). L'Inquirente trasmette questa lettera ai servizi segreti di sicurezza (non so quanto segreti e quanto di sicurezza: certo non meritano né di essere chiamati segreti perché i loro segreti poi si conoscono, né di sicurezza, perché la sicurezza non la tutelano) chiedendo: questa è la firma di uno dei vostri? I servizi segreti rispondono ovviamente di no, che questa non è la sua firma. Noi

riteniamo che sia la firma del generale Santovito e che la lettera sia diretta a Pazienza; riteniamo che un'indagine e un riscontro un po' più lontano dai servizi di sicurezza, o segreti come li volete chiamare, questo fatto lo meriterebbe.

La seconda lettera ha invece una firma precisa. È una lunga lettera scritta dal signor Bongia (uno degli uomini chiave del processo che sentirete spesso nominare), di tre pagine (manoscritte). Questo Bongia è amico di Glauco Lemme, molto vicino al già presidente di sezione del Consiglio di Stato, Melito, uomo molto importante e carico di soldi da far paura (tanto per descrivervi il tipo: da presidente di sezione del Consiglio di Stato in carica faceva il consulente ufficiale dell'Aeritalia e di un'altra grande società a partecipazione statale. E quando gli abbiamo chiesto se non si era mai posta la domanda se un presidente di sezione del Consiglio di Stato potesse fare il consulente per società a partecipazione statale, sembrava caduto dalle nuvole).

Ebbene, in questa lettera che mi permetto di raccomandare alla vostra attenzione, il Bongia e questo Lemme si rivolgono ad un certo Lorenzo De Bernardi, ritenuto uomo potente. Certo è potente, frequenta alti personaggi della politica e non so se frequenti anche bassi personaggi di altri settori sociali. Certo è che dicono: andiamo da lui perché quello è l'uomo che riesce a farci incassare la tangente che ci viene negata. Di questa lettera si potrà dire tutto, certo è che lettere così non si inventano di sana pianta. Hanno sbagliato indirizzo? Il De Bernardi dirà di non considerarsi un uomo potente. Ma perché pensano a lui? E perché non li manda via subito su due piedi appena li riceve la prima volta? Il De Bernardi avrebbe dovuto agire sul Melito che rifiutava di pagare le tangenti promesse.

A me preme sottolinearvi solo il fatto che una lettera di questo genere, che è stata formalmente e ufficialmente riconosciuta, non si inventa per capriccio, a meno di dare la prova della totale pazzia di chi l'ha scritta. Questa lettera è una delle chiavi che possono portarci a sco-

prire qualcosa. Il Bongia, che l'ha scritta, è uomo molto interessante, che sa parlare, come sa parlare questo arabo che, anche se non scrive bene la lingua italiana, la intende molto bene, ma che ad un certo punto non parla più. E a domanda: «Perché non parla?», risponde: «Perché ho paura». «E perché ha paura?» — cito dagli atti — «Perché in quell'ambiente ad ammazzare qualcuno non ci pensano nemmeno un momento». Si può archiviare una cosa del genere? E la riprova che il Bongia ha paura, in un ambiente dove si può uccidere con grande facilità, l'avete quando lo costringiamo al confronto con il Lemme. In questo confronto qualche cosa rettifica, perché l'uomo ha paura, ma sostanzialmente conferma che continua ad aver paura. Ed a una nostra domanda: Lemme è suo amico, di chi ha paura? Resta Melito, e Melito è uomo che può far paura. Certo, l'ambiente fa paura.

Io mi permetto di porre alla vostra attenzione queste osservazioni. La Commissione per fortuna è tutta d'accordo, e noi d'accordo con la Commissione, nell'approfondire. Ci divide una riserva mentale, che nella maggioranza occasionale che si è formata (nella Commissione per i procedimenti d'accusa non esistono gruppi e quindi non dovrebbero esistere le maggioranze) è quella di fare una nuova indagine per poi archiviare; e in noi è la riserva di fare una nuova indagine per provare che i fatti sono veri e che quindi non si può archiviare. Non è pertanto una formalità quello che vi chiede la Commissione inquirente: c'è davvero bisogno di approfondire.

Nel fascicolo si trova anche la sintesi dei contratti di mediazione, sia per quello che riguarda i contratti dei Cantieri navali riuniti, sia per quelli della Oto-Melara, che è un contratto accessorio, perché i Cantieri navali forniscono i sistemi d'arma, le quattro navi armate, e la Oto-Melara fornisce il munizionamento. Sono contratti interessanti, che ci portano in un mondo diverso. Mi rendo conto di quanto deve essere difficile muoversi in quel mondo! Ci troviamo poi di fronte,

sempre negli atti, alle autorizzazioni del Ministero, e, ancora più interessante, alla documentazione bancaria. Mi permetto di sottolineare tale documentazione, perché in essa potrete trovare tutte le cifre ed esattamente chi le ha incassate, con il Merhej in testa.

Ricordo che in circostanze analoghe i ministri coinvolti facevano finta di essere sprovveduti; ricordo, ad esempio, che il ministro Stammati dava l'impressione di essere un uomo che non sapeva né leggere né scrivere, mentre proveniva dall'alta burocrazia e quindi sapeva tutto.

La vicenda in questo caso ha invece uno sviluppo diverso: dopo che i precedenti Presidenti del Consiglio e ministri del commercio con l'estero avevano bloccato l'operazione, spaventati dall'importo inusitato delle tangenti, che ammontavano a 157 miliardi o più, il ministro del commercio estero, Capria, scrive una lettera al Presidente del Consiglio, Spadolini, nella quale rileva intanto (ecco che comincia a mettersi al sicuro) «il rilevante ammontare in assoluto dei compensi di mediazione»; dopo di che, passa al dettaglio delle provvigioni pattuite (viene indicato quanto doveva essere versato alla Overseas Corporation, alla Dowal Corporation, a Merhej, eccetera), perché il tutto venga esaminato dal Presidente del Consiglio in una riunione con altri ministri interessati; infine, nelle conclusioni sottolinea ancora l'elevato ammontare dei compensi di mediazione. In sostanza, nella lettera si dice: «Presidente del Consiglio, occhio alla penna: noi abbiamo sempre esagerato, ma questa volta abbiamo superato ogni limite».

Questo è il significato della lettera del ministro del commercio con l'estero, una lettera scritta con preoccupata abilità. Ad essa fa seguito un'altra lettera, sempre a firma del ministro Capria, nella quale si segnala che nel frattempo erano giunti gli atti di diffida dei Cantieri navali riuniti, il che stava a significare che le tangenti pattuite andavano pagate; ma glielo scrive in una lettera separata, perché, come abbiamo visto, nella prima rileva semplice-

mente lo scandalo (il termine è mio) dell'enorme ammontare delle tangenti.

Ecco allora che il grande mediatore, il grande costruttore di equivoci, il senatore Spadolini, convoca una bella riunione, a seguito della quale invia al ministro del commercio con l'estero la seguente lettera: «Caro ministro, a seguito della riunione svoltasi a Palazzo Chigi, acquisiti i pareri dei ministri Colombo, Marcora, Lagorio e De Michelis, ho constatato, dopo la lettura della tua relazione» — ricordo che quest'ultimo documento conteneva l'indicazione di tutte le tangenti e dei soggetti a cui dovevano essere versate — «che non sono emerse difficoltà giuridico-politiche all'autorizzazione al pagamento di compensi di mediazione per i contratti stipulati».

È un capolavoro del senatore Spadolini. In effetti, il ministro del commercio con l'estero rimane scoperto, perché il Presidente del Consiglio non ha autorizzato il pagamento di quei compensi, ma ha parlato genericamente di «compensi di mediazione».

La lettera continua dicendo che a questo punto la questione «rientra nella sfera di competenza istituzionale del tuo Ministero»; gli restituisce, quindi, la patata bollente. Parte così un pagamento di tangenti che il Ministero del commercio con l'estero per due volte formalmente e molte altre informalmente aveva definito sbalorditive: è un compenso eccezionale, che nessuno ha il coraggio di chiamare intermediazione perché è vera tangente.

Vi è allora la necessità, onorevoli colleghi, di andare questa volta fino in fondo alla vicenda, per scoprire tutto il meccanismo diabolico delle tangenti che escono dal nostro paese, pagate dal contribuente italiano, per poi ritornarvi. Ci siamo arrivati vicini mille volte, ma quando si crede di afferrare qualcosa ci si accorge di avere in mano un pugno di mosche per gli intralci che si frappongono alle indagini. Ma questa volta qualcosa dalla rogatoria internazionale, dopo la prima chiusura, è arrivato: intanto, è stato appurato che 23 milioni di dollari sarebbero stati trasferiti immediatamente, senza passare per il

conto 50482 della Dowal Corporation, su uno o più conti correnti presso la Banque continentale du Luxembourg, il cui amministratore è un certo signor Auchi, cittadino iracheno. Quindi, c'è chi incassa: vediamo che questa volta riusciamo a mettere le mani non solo su chi ha riscosso denaro legittimamente, se si tratta di intermediazioni, ma anche su chi è entrato in possesso di denaro illecito, se si tratta di tangenti con rientro assicurato in Italia.

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. È pura fantasia! Non si possono fare processi basati su ipotesi fantasiose!

FRANCO FRANCHI. Presidente, ormai è diventata una favola: tu dici che noi vediamo sempre tutto nero e macchinoso, mentre tu vedi sempre tutto candido e pulito.

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Cerco di ricordarmi che questo è un processo, non un comizio!

FRANCO FRANCHI. Non credo, presidente Reggiani, di aver fatto un comizio. La verità è che tu non ascolti, e quindi non ti sei accorto che leggevo documenti e caso mai interpretavo.

Comunque, per documentare l'inattendibilità delle interruzioni del presidente Reggiani, rilevo che egli in cento, mille (quanti sono stati?) processi dell'Inquirente mai una volta è stato sfiorato dal dubbio: non troverete mai un suo voto che non sia per una archiviazione (*Applausi a destra*). I nostri voti invece risultano per l'80 per cento per archiviazione e per il 20 per cento sono meditate grida di allarme che poi vengono definite come le ha definite il collega Reggiani, e che, purtroppo, il Parlamento dei partiti non ha interesse a raccogliere.

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Bella forma di garantismo!

FRANCO FRANCHI. Vi chiediamo di darci questi quattro mesi perché, onorevoli colleghi, non si compia una mera formalità, ma perché si tenti di arrivare finalmente a capo di qualcosa. Per fare questo la vostra volontà deve impegnare quella del Governo, senza l'impegno del quale i nostri atti istruttori all'estero sarebbero vani (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitalone. Ne ha facoltà.

CLAUDIO VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi torniamo in quest'aula, come altre volte è accaduto nella storia recente del procedimento costituzionale d'accusa, per chiedere conforto su scelte che riteniamo essenziali per il raggiungimento della verità.

Abbiamo già esplorato questa vicenda, direi in maniera attenta, analitica, senza pregiudizio. Lo abbiamo fatto nel corso del procedimento n. 395/IX, avviando la ricerca probatoria in tutte le immaginabili, possibili proiezioni, rinunciando a qualunque riduzione o scorciatoia sillogistica, non appagandoci neppure quando un quadro valutativo coerente, organico, omogeneo offriva la meridiana evidenza della insussistenza di qualunque ipotesi di responsabilità per titolo di reato ministeriale.

Abbiamo fatto questo con la chiara coscienza dell'importanza dell'indagine su questa materia specifica, una materia della quale abbiamo avvertito fino in fondo la delicatezza, anche a cagione del suo collocarsi all'interno di una più complessa vicenda, in cui si agitano, per la specifica tipologia della materia negoziale in discorso (la transazione internazionale su armi), scelte sicuramente non secondarie della vicenda politica nazionale, nella quale non è enfatico dire che si agitano problemi di enorme valore umanitario.

Di qui la ragione della particolare attenzione con la quale abbiamo avviato l'indagine probatoria, che non merita, mi duole dirlo, le proteste accorate, direi lar-

direi largamente ingiustificate, del collega Franchi.

In questo procedimento noi abbiamo tentato, come sempre, del resto, di dimostrare che non esiste una verità politica diversa o alternativa alla realtà che si compone attraverso una corretta, onesta, leale lettura delle risultanze del processo.

E abbiamo voluto dimostrare — in questo come in tutti gli altri procedimenti d'accusa — che nessuna indagine giudiziaria può collimare con gli interessi della nazione né può servirsi di procedure disinvoltate o sbrigative, né dell'azzardo logico, della congettura avventurosa per dimostrare una tesi già preconfezionata.

Collega Franchi, io credo che sia leale riconoscere che ci siamo attardati ad una lettura la più diffidente e sospettosa possibile delle risultanze processuali, se è vero — come è vero — che, al cospetto di una allegazione probatoria che probabilmente avrebbe potuto essere definita con un rifiuto acquisitivo (mi riferisco alla lettera che esordisce «Carissimo Francesco...»), ci siamo dati carico di operare una rigorosa verifica presso gli organi preposti ai servizi di sicurezza, per estrarne una risposta assolutamente, perentoriamente negativa in ordine alla ipotesi che, in via congetturale, era pur stata avanzata.

La stessa ordinanza 13 dicembre 1985, quella che segna l'apertura d'ufficio di questo procedimento, si iscrive coerentemente non soltanto in una tradizione di scelte attente ai profili e quindi ai doveri istituzionali della Commissione, secondo le grandi armonie di quel disegno costituzionale ancor oggi da rispettare; ma anche in una scelta attenta al naturale rapporto, alle naturali dialogie con l'aula. Abbiamo inaugurato, ormai da tempo, questa consuetudine di non sottrarci alle verifiche ed ai controlli dell'Assemblea.

È un metodo di lavoro che — mi sembra si debba riconoscere — non ha mai privilegiato alcun interesse particolaristico, ispirato come è ad una scelta, doverosa, del resto, che è di perfetta linearità e trasparenza. Una scelta che

la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ha sempre rigorosamente osservato, proprio per assolvere al dovere di rendere un giudizio sereno ed imparziale sui fatti devoluti alla sua cognizione, rifiutando l'idea che una qualunque decisione giudiziaria possa essere governata dalla logica degli schieramenti o che nel procedimento di accusa vi possa mai essere spazio per strumentali distorsioni o per chiusure ideologiche pregiudiziali.

Onorevoli colleghi, in queste mie affermazioni non c'è ingenuità: il dovere di terzietà incombe su qualunque giudice, è l'atto stesso del giudizio che postula concettualmente questo distacco, che esige la perfetta indifferenza rispetto al valore anche politico del conflitto. E noi crediamo di avere anche in questa vicenda lealmente osservato tale dovere, respingendo ogni logica di contrapposizione, pur avvertendo nel nostro lavoro un forte condizionamento per il profilarsi di una chiusura, che vorrei definire strutturale al sistema, derivante proprio dalla difficoltà di sottrarre i fatti alla polarizzazione politica, al rischio di collocare i risultati dell'accertamento di verità non, come diceva il compianto Aldo Sandulli, lontano dalla contesa politica ma proprio al centro di essa, al centro di un contenzioso aspro, dilacerante, come aspre e dilaceranti sono assai spesso, per ragioni complesse e diverse, le conflittualità persistenti fra le forze politiche.

È evidente l'effetto che queste distorsioni possono indurre sui delicatissimi meccanismi del procedimento di accusa: non offrendo il giudizio (ontologicamente, per sua natura) margini di mediazione o di accordo, rischia di restarne sconvolta la corretta dialettica del confronto parlamentare, con definitiva abdicazione e rinuncia agli stessi obiettivi del procedimento di accusa.

Per evitare tutto questo, per evitare che il giudizio costituzionale si potesse mai trasformare in occasione di tensioni, per colmare il distacco che le molte indecifrabilità della vicenda politica creano a livello di opinione, abbiamo costante-

mente, consapevolmente fatto una scelta, una scelta (e il giudizio del collega Franchi al riguardo deve essere condiviso) a volte sofferta, che però ha portato ad una ricerca interstiziale della prova, anche quando potevamo chiudere (e probabilmente qualunque altro giudice avrebbe chiuso) definitivamente la controversia sulla *re iudicanda* con una decisione liberatoria, talmente univoca e coerente era la serie degli elementi acquisiti all'istruttoria.

Questo abbiamo fatto, spingendoci oltre, piegando la lettura di fatti alla esigenza di non lasciare alcuna ombra residua sulla ipotesi accusatoria; e questo continuiamo a fare anche con la richiesta di proroga, per consentire a ciascuno di voi di giudicare *ex informata conscientia*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che al di là di molta cattiva letteratura, nutrita di disinformazione, disinvoltura, astiosità e preconcetti polemici, un solo dato potrà servire a comprendere come l'ormai declinante storia della Commissione inquirente sia appena più onesta di come non si sia abituati a riconoscere. Onorevole Franchi, ad oggi, in 22 anni di storia, la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ha reso 429 decreti d'archiviazione: soltanto per tre di questi è stata proposta impugnazione a' termini regolamentari e, tutte e tre le volte, l'Assemblea ha confermato la puntualità delle scelte decisorie assunte dalla Commissione. Noi abbiamo chiari i limiti, i contenuti e le finalità della ricerca probatoria che riteniamo indispensabile compiere sulla sostanziale correttezza dei trasferimenti valutari, sull'essenzialità della mediazione e sull'identità definitiva del percettore, per quant'altro potrebbe dedursene in termini di valutazione complessiva delle valenze politico-costituzionali del fatto.

Credo che sia giusto dire tuttavia proprio mentre confermo la bontà della scelta propositiva avanzata dalla Commissione, che nessuna disposizione nell'ordinamento giuridico italiano vieta ancora oggi il pagamento di compensi di media-

zione per operazioni effettuate all'estero. L'Italia ha aderito a numerose convenzioni internazionali, tendenti a liberalizzare le intermediazioni nel quadro delle misure di tutela e di sviluppo del commercio internazionale; in particolare, l'articolo 106 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, prevede l'impegno degli Stati membri a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni o limitazioni per i trasferimenti relativi alle commissioni indicate in apposita tabella, fra le quali sono comprese quelle relative a provvigioni.

Lo stesso Consiglio della Comunità economica europea con la direttiva del 25 febbraio 1964 ha prescritto una serie di misure necessarie per sopprimere qualunque restrizione che colpisca l'attività di commercio, sul piano dell'intermediazione. Analoghi obblighi sono previsti fuori dalle adempienze comunitarie, proprio dal documento approvato a livello OCSE, sulla liberalizzazione delle operazioni invisibili; senza tacere che esiste un principio giuridico, fissato nell'articolo 1755 del codice civile, che, nel riconoscere piena tutela alla autonomia privata, riconosce l'esigenza di consentire lo svolgimento di attività di transazione, anche quando uno dei due soggetti del sinalagma sia straniero.

È chiaro tuttavia che dobbiamo spingere più a fondo la nostra investigazione e la nostra attenzione sui criteri cui si è attenuta l'amministrazione nell'accordare i procedimenti autorizzativi di cui si parla. È quanto abbiamo ampiamente fatto nel procedimento già concluso e credo che sia utile farlo anche con riferimento al procedimento del quale ci occupiamo in questa sede. In assenza di quelle norme specifiche, di cui si è spesso sollecitata l'emanazione, questi criteri devono desumersi dai principi costituzionali o, indirettamente, dalle norme che definiscono le attribuzioni del Ministro del commercio con l'estero.

Noi sappiamo ad esempio che il legislatore ordinario ha individuato nell'esportazione ingiustificata di capitali un danno per l'economia del paese e quindi un pre-

giudizio per la complessiva utilità sociale.

Vi sono anche chiari esempi interpretativi al riguardo: tutte le restrizioni alla circolazione valutaria, consistenti nella prescrizione di autorizzazioni od in altre misure anche repressive, sono conformi sul piano della costituzionalità a condizione che non si rivelino di nocimento per l'iniziativa economica, più di quanto non sia necessario ad evitare ingiustificati trasferimenti all'estero di risorse valutarie.

Direi che lo stesso decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, lascia dedurre che la pubblica amministrazione, l'autorità di Governo, nell'esercitare il potere autorizzativo (che è discrezionale), deve perseguire non solo lo scopo di impedire la sottrazione di risorse all'economia nazionale, ma anche quello di non danneggiare lo svolgimento di attività produttive, la cui espansione anche sul piano internazionale, è condizione per il complessivo sviluppo economico del paese. La cura di entrambi questi interessi è devoluta all'amministrazione del commercio con l'estero, che deve procedere ad un corretto bilanciamento degli interessi in conflitto, di guisa che l'esercizio del potere discrezionale sia, nel più adeguato dei modi, funzionale alla tutela degli interessi generali della collettività.

Credo quindi che sia giusto affermare, in via di principio, proprio mentre perimetriamo l'ambito della proiezione probatoria, che l'esportazione di valuta per corrispondere provvigioni a mediatori stranieri deve essere autorizzata se ed in quanto il pagamento di queste provvigioni costituisca lo strumento necessario ed utile per la conclusione di un'operazione sull'estero e sempre che tale operazione rechi beneficio all'economia nazionale; di qui ancora l'esigenza di verificare il rapporto di mediazione e gli obblighi che ne derivano, non separandoli dalla più complessa fattispecie, bensì nel quadro dell'operazione di cui costituiscono un accessorio.

Già abbiamo consumata esperienza su queste tematiche: lo ricordavano anche il

relatore ed il collega Franchi, quest'ultimo sia pure con accenti critici; sappiamo che per evitare che lo strumento della provvigione per la mediazione venga utilizzato per costituire illecite disponibilità valutarie all'estero, si deve procedere ad un efficiente controllo di congruità, si deve analizzare il complessivo equilibrio del contratto. Ma questo è un compito che possiamo svolgere solo se avremo la disponibilità di quegli ulteriori elementi valutativi, che l'ordine del giorno sottoscritto da tutta la Commissione saprà trovare.

Credo di non dovermi soffermare ulteriormente su questo problema che affatica non poco la ricerca dei profili di responsabilità dei reati ministeriali, ogniqualvolta ci si trova a discutere della liceità o meno dei procedimenti autorizzativi al trasferimento valutario. Dietro la formula del pagamento di provvigioni per mediazioni a volte si possono nascondere vere e proprie tangenti; ed io ribadisco qui l'auspicio (già in altre occasioni ebbi modo di formularlo) che questa materia possa essere completamente rivista sul piano legislativo, onde estrarne utili correzioni al fine di recuperare migliori armonie sistematiche almeno sul piano degli accordi comunitari.

Non mi nascondo però che, nel caso di provvigioni corrisposte ad intermediari non residenti, è sempre possibile immaginare che vi sia un'operazione illegale sottesa. È un rischio, vorrei dire, strutturale ad ogni operazione di questo genere, effettuata su estero; ed anche quando, ad esempio, fosse identificato correttamente e compiutamente il soggetto estero cui la prestazione patrimoniale viene destinata, questo, al limite, non val neppure ad escludere che il soggetto sia niente più che un'interposto fittizio, che nasconde altro destinatario.

Ma se noi traessimo alle più rigorose, definitive, ma, vorrei dire, in certa misura, anche irrazionali conseguenze questo ammaestramento, probabilmente dovremmo giungere a vietare qualunque tipo di transazione su estero, con ripercussioni negative sull'intero sistema eco-

nomico: si finirebbe infatti col penalizzare uno dei principali interessi affidati alla cura dell'amministrazione, soltanto per acquisire l'assoluta certezza del rispetto delle disposizioni valutarie che, in realtà, costituiscono soltanto uno degli strumenti che devono assicurare il buon andamento dell'economia nazionale.

Io credo, sinteticamente, di dover riaffermare che, nell'ipotesi di intermediario estero residente, come ancor più nell'ipotesi di intermediario non correttamente o non compiutamente identificato, le operazioni effettuate su estero debbano essere riguardate con particolare rigore, con particolare attenzione, affinché il potere discrezionale assegnato all'Amministrazione sia idoneo a ridurre al minimo il rischio che, attraverso uno strumento apparentemente legale, si possano perpetuare attività illecite.

Credo sinteticamente e conclusivamente di dover affermare soltanto questo: noi abbiamo compiuto numerose attività istruttorie: le ha ricordate il relatore, senatore Pinto, in una diligente e puntuale relazione scritta e, ancora stamani, nel suo intervento orale. Nel corso del procedimento n. 395/IX (quello conclusosi con l'archiviazione sulle presunte responsabilità dei ministri Capria e Manca per omissione d'atti d'ufficio in relazione alle autorizzazioni al pagamento di compensi per mediazioni riguardanti contratti di forniture di sistemi d'arma) acquisimmo, proprio attraverso il Nucleo valutario della Guardia di finanza, una importante documentazione. È la documentazione relativa alla pratica avviata dalla società Cantieri navali riuniti sulla Banca commerciale italiana (banca agente) per i trasferimenti valutari.

Ora, questo carteggio non è stato ancora compiutamente esaminato nel corso della nostra istruttoria; tuttavia, vorrei dire che, già da una pur sommaria lettura, risulta che la Banca commerciale avrebbe versato in 4 rate ben 49 milioni e 465 mila dollari, attraverso una banca statunitense, la Manufacture Hannover Trust Corporation, di New York, alla Banque de Paris et des Pays-Bas (la Paris-

Bas, cosiddetta) sul conto n. 50482, intestato alla Dowal Corporation.

Ebbene, proprio dal verbale che ci è stato trasmesso dalla autorità rogata, risulta che alla Gendarmeria granducale, recatasi nella sede della Banque de Paris et des Pays-Bas il 29 luglio 1986, il signor Paul Gengler, consigliere giuridico di questa banca, ha affermato l'inesistenza di questo rapporto valutario, che il conto era stato chiuso e che nessuna somma era mai stata versata su quel conto. Vi è soltanto una affermazione del signor Gengler che revoca in dubbio questa affermazione così perentoria: non esclude, il Gengler, che il denaro sia potuto "transitare" (è questa l'espressione testualmente usata) attraverso la Paris-Bas, per essere versato su un conto corrente o altre banche.

Il 31 luglio presso la sede della Figed SpA, altra società dove sembrava domiciliata la Dowal, tal signor Torder negava che la società in questione, la beneficiaria del pagamento autorizzato, fosse mai stata assistita dalla Figed.

Ma la cosa, direi, in certa misura più sorprendente emerge dalla rogatoria avviata il 9 agosto 1986, alla quale risponde il 10 settembre successivo il giudice istruttore Klein del tribunale dipartimentale del Lussemburgo, che riferisce che nello studio dell'avvocato Schaeffer era stato rinvenuto il fascicolo della Dowal, fascicolo dal quale per altro, alla presenza, sembrerebbe di dover leggere, del personale della gendarmeria, sarebbero stati "tolti" gli atti riservati. E il commento che l'autorità rogata aggiunge è questo: «L'esame degli atti sequestrati rivela che la Banca Paris-Bas non ha ottemperato all'ordinanza del giudice istruttore Lütgen del 17 luglio del 1986, poiché non ha manifestamente consegnato tutti gli atti in suo possesso». Si pone allora la domanda se attualmente noi disponiamo o meno di tutti i documenti relativi.

È all'evidenza un punto importante dell'indagine istruttoria, che deve essere approfondito; come, a mio avviso, deve essere approfondito ricostruttivamente quanto attiene alle vicende societarie

della Dowal. Ne abbiamo l'atto costitutivo, sappiamo che questa società è stata costituita in Panama attraverso la partecipazione di alcune persone che sono identificate, nell'atto, come Roy Carlos During, Esteban Bernal ed altri. Noi abbiamo l'esigenza di acquisire elementi di prova anche specifica, attraverso l'escusione delle persone che sono in qualche maniera informate delle successive vicende societarie.

Abbiamo persino la procura, questa amplissima procura della Dowal Corporation, che sembra conferire al delegato una sorta di *ius vitae et necis* incondizionato su tutti gli avvenimenti societari, ma non sappiamo, ad esempio, se questo sia un documento autentico. Si tratta di un documento che è stato rinvenuto presso lo studio dell'avvocato Schaeffer. È un documento completo? Esistono indicazioni di nomi: il signor Dodelinger e il signor Rias, la cui audizione testimoniale potrebbe rivelarsi utile.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, vorrei avvertirla, per sua conoscenza, che ha ancora a disposizione un minuto e mezzo.

CLAUDIO VITALONE. Signor Presidente, ho concluso. Credo che vi siano una serie di adempimenti, genericamente indicati nell'ordine del giorno che anche io ho sottoscritto, che sono indispensabili per il raggiungimento della verità. Sono queste le ragioni per le quali mi permetto di raccomandare all'Assemblea l'approvazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bonino. Ne ha facoltà.

EMMA BONINO. Signora Presidente, colleghi deputati e senatori, devo dire che ho seguito con molta attenzione l'intervento del senatore Violante... Scusate... infatti, ormai... parlerò anche di questo. Chiedo scusa a te, Vitalone, ed, evidentemente, a Violante. Forse in termini poco parlamentari, però, mi sono chiesta se, nonostante tutto, nonostante i misteri che

ci sono e che non sono svelati, sui quali, poi, hai dovuto soffermarti alla fine, perché, insomma, qualche riferimento a questa strana vicenda che è la Dowal Corporation, Auchi, Schaeffer, sei proprio stato costretto a farlo, perché gli atti ve li abbiamo mostrati, non è che li avete cercati voi, sono stati portati dal collega Ciciomessere, perché, se no, certamente, non li avreste cercati...

Devo però invitarvi a un po' di moderazione: non è possibile, collega Vitalone, all'inizio dell'intervento, manifestare la certezza che tutto sia in ordine, che non esistano problemi, e poi a conclusione dell'intervento essere costretti ad ammettere che in questo caso non è proprio possibile ipotizzare l'archiviazione.

Non è proprio possibile parlare di archiviazione, ripeto, non perché la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, che si apprestava ad archiviare il caso, avesse condotto di sua iniziativa piccole o grandi ricerche, ma perché qualcuno, certo non per spirito goliardico, insospettitosi per l'entità della cifra, su strani passaggi e su fatti non spiegati, aveva fatto una cosa molto semplice per verificare i conti correnti degli intermediari, aveva deciso di versare su questi conti correnti 100 franchi belgi, cioè circa tremila lire italiane.

Andiamo per ordine. Il collega Vitalone ha fatto riferimento alla lettera, apparsa su *la Repubblica*, del senatore Spadolini, il quale si richiama al decreto ministeriale del 1981. Questi, quando autorizza la mediazione dopo la famosa riunione con i vari ministri, scrive al ministro Capria il 26 maggio che «non sono emerse difficoltà giuridico-politiche all'autorizzazione del pagamento». Il senatore Spadolini fece probabilmente riferimento al decreto ministeriale del 1981 che prevede le modalità e le formule con cui si può accedere ad una mediazione. Spadolini però forse non ha presente l'intero decreto ministeriale, che sancisce che tali mediazioni si possono autorizzare purché a persone identificate e certe e quando vi siano gli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla reale esistenza del rapporto

di mediazione, anteriore alla stipula del contratto, sulla compiuta identificazione delle persone fisiche o giuridiche destinatarie dei compensi, sull'incidenza e sulla congruità del rapporto di mediazione rispetto all'affare principale.

Se consideriamo non solo la parte del decreto ministeriale a cui fa riferimento la lettera di Spadolini citata da Vitalone, ma anche l'altra parte del decreto del 1981, che pone vincoli in ordine all'accettazione della mediazione, ci rendiamo conto che i mediatori devono possedere determinati requisiti, devono cioè essere identificati, aver compiuto qualcosa prima della stipula del contratto, e soprattutto questo qualcosa deve risultare necessario per il buon esito della trattativa.

Esaminiamo solo il primo aspetto della questione, quello più semplice, e cioè che questi signori ai quali si autorizza la mediazione dovrebbero essere identificati. Il 26 maggio il Presidente del Consiglio Spadolini concede l'autorizzazione ed invia la lettera a Capria. Quest'ultimo il 7 giugno concede a sua volta l'autorizzazione ed il 9 giugno (quindi con una fretta straordinaria, considerando che i precedenti indicano tempi molto più lunghi) le due banche di Genova e di Lucca versano denaro a due signori fortunati: Michel Merhej al Talal e Auchì. Che cosa accade poi? Si verificano due intoppi, che però non fanno riflettere nessuno sull'identificazione e sulla certezza degli intermediari. Il primo è che la banca svizzera alla quale devono essere versate le mediazioni per Merhej al Talal invia un telex alla Banca commerciale facendo presente di non poter effettuare il pagamento in quanto il beneficiario è a loro sconosciuto. Capria e Spadolini ricevono questo telex ma nessuno sfiora il minimo dubbio che qualcosa non va nei confronti di questo signore intermediario. Persino le banche svizzere, che normalmente non vanno tanto per il sottile quando si tratta di ricevere denaro e che non compiono approfondite indagini, si sono sentite in dovere di dire alle banche italiane: vorremmo tanto versare questi soldi, ma questo signore non è conosciuto.

La banca italiana insiste, nessuno compie indagini, a Capria non vengono sospetti, a Spadolini neppure, probabilmente aveva altro da fare, ed alla fine la banca svizzera accetta il pagamento: se proprio insistete, dice la banca svizzera, prendo questi soldi. Ma allora questo pagamento a favore di chi è andato? A Michel Merhej al Talal, sconosciuto alla banca svizzera, o a chi altri? Questo è il primo mediatore. Doveva essere una persona conosciuta e invece siamo al primo intoppo. Arriviamo al secondo mediatore, il signor Auchì della Dowal Corporation, il quale si deve accontentare per altro di 23 milioni di dollari. Che cosa accade? Che la Dowal Corporation, secondo una indagine compiuta dal deputato Ciccio-messere, che è molto più sospettoso della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e che aveva ritenuto buona l'indagine condotta dal magistrato Paoloni, il quale, durante l'espletamento della sua inchiesta, aveva rimesso gli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, una volta giunto ad esaminare la posizione dei ministri, risulta essere ben diversa da quella che si pensava che fosse.

Innanzitutto Ciccio-messere versa 100 franchi sul conto di questa società. La banca prontamente risponde che il conto in questione era attivo dal 1979 al 1982, ma che successivamente è stato estinto. Il collega prosegue le sue indagini per scoprire che cosa c'è dietro la Dowal Corporation. Si scopre innanzitutto (ci si augurava che la Commissione dimostrasse maggiore forza e maggior potere nel condurre queste indagini) che questa società non è iscritta e non lo è mai stata presso il pubblico registro di commercio del Granducato di Lussemburgo. Questo è contenuto negli atti. All'indirizzo riportato nella carta intestata, 11 Boulevard Prince Henry, la predetta società risulta sconosciuta. Questo tanto per parlare della certezza dell'intermediario e della sua identificazione. Speriamo poi che qualcuno ci dica che cosa abbia fatto di tanto utile il signor Auchì perché l'affare andasse a buon fine. La Dowal Corporation si

scopre essere una società panamense presieduta da tre cittadini lussemburghesi abitanti allo stesso indirizzo riportato nella carta intestata della società. Questa via indubbiamente è più affollata della città di Hong Kong! Queste tre persone sono inoltre funzionari della fiduciaria Charles Montbrun che ha la sua sede proprio in quella stessa strada lussemburghese. Il signor Auchi risulta essere stato nominato amministratore della società dai tre presidenti della Dowal Corporation ed anch'egli risiede nella stessa strada.

Vi sono poi altre interessanti coincidenze che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha evitato di approfondire e che io invece voglio citare. Mi auguro che i quattro mesi di proroga richiesti servano a condurre qualche indagine senza aspettare solo lo scioglimento anticipato delle Camere. Se per caso vi sfiorasse qualche sospetto, al di là delle certezze granitiche ed adamantine del collega Vitalone, una delle piste da seguire potrebbe essere la seguente. La Dowal Corporation si appoggia presso la fiduciaria Montbrun, transita per la Figed ed approda presso lo studio dell'avvocato Nico Schaeffer a cui faceva riferimento. Però forse potremmo andare avanti perché, per esempio, insieme a Nico Schaeffer e ad un rappresentante della Banque de Paris et de Pays-Bas, banca sul cui conto aperto o chiuso sono arrivati i 23 milioni di dollari per il signor Auchi, vi sono amministratori della Banque continentale de Luxembourg. Quindi, può darsi che quello che ha detto quel funzionario, che è transitato dalla Banque de Paris et des Pays-Bas per andare da tutt'altra parte, possa essere questo. Non solo, ma l'incastro delle società continua sotto altre sigle, che sarebbe bene approfondire (la Matza S.A., la Brosa S.A., la Cargolux, la Burlux, eccetera).

I nomi si incrociano. Per esempio, arriviamo alla Sedebra S.A. Chi troviamo? Troviamo Auchi, Schaeffer e Pazienza. Può darsi che qui vediamo tutto nero, però come mai questi signori, che sono

sempre loro più alcuni altri, sono raggruppati nell'associazione «senza fine di lucro» Amitié Arab-Luxembourg? Forse potreste cercare di capire che cosa succede perché gli ultimi anelli di questa catena sono costituiti da due società: la Sices Luxembourg S.A., rappresentante in Lussemburgo di una azienda italiana che opera esclusivamente nel settore dell'*export* con alcuni paesi del Medio oriente, e la Sedebra, in cui c'è Auchi, Schaeffer e Pazienza.

Credo, ad esempio, che una delle strade di ricerca proficuamente da esperire in questi quattro mesi da parte della Commissione parlamentare inquirente, con o senza il nostro aiuto, potrebbe essere tutta questa catena. Non è che non sapessi, come dice il collega Vitalone, che sulle vendite di armi c'è la possibilità di mediazione, che anzi è lecita, che ci sono tabelle precise. Né sono così ingenua da non sapere che in queste cose sono autorizzati pagamenti su conti correnti esteri, e non vedo perché Vitalone abbia speso mezz'ora per spiegarci che le mediazioni sono lecite. Questo lo sappiamo anche noi.

ALESSANDRO TESSARI. Se ne intende!

EMMA BONINO. Quello che invece vogliamo sapere è se queste mediazioni sono conformi ai requisiti richiesti dalla legge italiana e dal decreto ministeriale del 1981; se i mediatori sono certi, e non sono certi perché qui non se ne trova più uno che sia certo nelle due banche; se sono conosciuti, e sembrerebbe di no; se abbiano fatto qualcosa, e di questo non c'è traccia da nessuna parte; se questo qualche cosa sia stato congruo al buon esito del contratto, e di questo non vi è traccia. Evidentemente, data anche l'alta rilevanza delle somme, possiamo cominciare forse non a sospettare, ma a pensare che questi signori sono probabilmente uomini di paglia messi lì per far girare i soldi, una parte dei quali magari hanno pure intascato, ma forse una parte dei soldi inserita nel dedalo di queste società è finita in Italia.

Pongo quindi un problema politico preciso. Questa vicenda, le cui tangenti vengono pagate nel giugno 1982, è una vicenda che dura da alcuni anni. Il contratto è precedente e la tangente richiesta era questa. Ma il precedente ministro del commercio con l'estero Manca, probabilmente anche allibito dall'entità della somma, si reca da Cossiga, Presidente del Consiglio all'epoca, e chiede che cosa si debba fare. Cossiga nega l'autorizzazione al pagamento della mediazione. Il contratto si stipula lo stesso, tant'è che proprio in quei giorni, mentre Cossiga nega l'autorizzazione alla mediazione, è in visita in Italia la delegazione irachena per firmare il contratto, e non pare che abbia dato in escandescenze per il fatto che non era stata pagata la mediazione (anche perché secondo la legge dell'Iraq le mediazioni non sono ammesse).

Il contratto viene quindi firmato; Cossiga e Manca dicono no alla tangente. Diventa poi Presidente del Consiglio Forlani. Si ripete la stessa vicenda, Manca ne investe Forlani, il quale dice che la mediazione non si paga. Arriviamo così, a contratto firmato, al dicembre 1981. A questo punto Michel Merhej al Talal, il cui conto non risulta alla banca svizzera, ma che alla fine accetta i soldi (non si sa per lui o per altri), il 15 dicembre 1981 fa un esposto alla Chambre de commerce internationale, nel quale dice che non gli è pervenuta la tangente. Segue poi una diffida dei Cantieri navali riuniti, patrocinata dall'avvocato Massimo Severo Giannini nei confronti dell'allora ministro Capria per sollecitare l'arrivo della tangente.

A questo punto Capria, chiamato in causa dalla diffida dei Cantieri navali riuniti e dalla denuncia di Michel Merhej al Talal che non veniva pagato, si reca dal nuovo Presidente del Consiglio Spadolini per chiedergli che cosa si debba fare. Spadolini convoca i ministri degli esteri Colombo, dell'industria Marcora, della difesa Lagorio, delle partecipazioni statali De Michelis e del commercio con l'estero Capria, e con lettera in data 26 maggio autorizza il pagamento della tangente.

Scrivo testualmente Spadolini che si constatò in quella riunione che non erano emerse difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui rimane il problema politico. Quali nuovi elementi, a parte la diffida dei Cantieri navali riuniti (spero che non sia una diffida dei Cantieri navali a costringere un Governo a pagare una tangente di questa rilevanza), sono emersi perché, mentre in un primo momento Cossiga, Forlani, Manca e Capria hanno detto no al pagamento dell'intermediazione, successivamente il Governo è stato indotto a cambiare opinione, nel senso che il nuovo Presidente del Consiglio ha poi autorizzato il pagamento della tangente?

Questo è un mistero che non è risolto. Ci saranno elementi nuovi che hanno fatto sì che, rispetto a due prese di posizione di due Presidenti del Consiglio, il terzo Presidente del Consiglio cambi opinione? Questi nuovi elementi a noi non è dato conoscere. Però forse il senatore Spadolini ce li potrebbe indicare tranquillamente, se fosse tutto così chiaro, così adamantino, così certo, senza ombra di dubbio. Dovrebbe forse anche dirci perché, quando una banca svizzera gli manda a dire che un certo conto non è conosciuto, non si fermi nemmeno un minuto a pensare che forse occorre rivedere le cose! Se volete, è questo il problema politico di fondo.

Vi sono poi altre cose sconosciute, anche se marginali. Dagli atti risulta che la tangente pagata corrisponde, in lire del 1982, a 135 miliardi, di cui 105 miliardi versati a quella famosa banca svizzera dal conto sconosciuto e 23 miliardi a Auchi, grande attivista di società, come abbiamo detto prima. Quando emerge tale questione, Spadolini scrive una lettera a *la Repubblica*, in cui non nega di aver autorizzato la tangente, ma dichiara (immaginiamo non perché si sbaglia, dal momento che un ministro, un Presidente del Consiglio, prima di scrivere, ordina, magari al suo segretario, di fare un controllo) che la tangente era pari a 180 miliardi. Mancano, perciò, 45 miliardi all'appello! Che cosa vuole dire? Dagli atti risulta che si

trattò di 135 miliardi, mentre Spadolini dichiara che i miliardi erano 180; pertanto o si è sbagliato Spadolini o sono errati gli atti. Poiché non posso mettere in dubbio le parole di un Presidente del Consiglio, devo far seguire alcune domande: questi nuovi 45 miliardi, che mancano agli atti e all'appello, sono stati pagati dopo, a chi, dove, sempre alle stesse persone o ad altri che hanno svolto attività di mediazione, magari successivamente e più recentemente? È un altro problema che, forse, in un'istituzione normale, un Presidente del Consiglio chiamato in causa, che non abbia nulla da nascondere, potrebbe facilmente risolvere, alzandosi e dichiarando di essersi sbagliato, perché i miliardi erano 135, oppure confermando che si trattava di 180 miliardi e che la somma aggiuntiva è finita su un altro conto. Punto e basta!

L'ultimo aspetto politico della vicenda, che spero di avervi ricostruito in modo abbastanza chiaro, soprattutto sui punti ancora in sospeso, concerne ancora la lettera inviata da Spadolini, chiamato in causa in una nostra conferenza stampa, a *la Repubblica*. Spadolini, come ho detto, non nega di avere autorizzato il pagamento della tangente, dice soltanto che si è trattato (con una chiamata di correo ben precisa: chiamatela come volete!) di una decisione collegiale del Governo (quindi: attenti a non pestarci i piedi!). E ciò è tanto vero che quando si è arrivati, in quest'aula, a discutere delle interpellanze sull'*Irangate*, che riguardavano sia l'Iran, sia le vendite all'Iraq, la parola d'ordine di Spadolini, «cerchiamo di non pestarci i piedi», è stata rigidamente seguita dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Amato, il quale è venuto a rispondere, nella aula di Montecitorio, alle interpellanze sulle vicende relative all'Iran e all'Iraq, evitando di pronunciare, anche solo vagamente, la parola Iraq. Dopo di che, evidentemente, i poveri deputati si sono alzati e si sono dichiarati insoddisfatti, ma sta di fatto che la dichiarazione pubblica di Spadolini, secondo cui si era trattato non di una decisione individuale, ma di una decisione colle-

giale (e quindi ha chiamato in causa gli altri esponenti del Governo), ha funzionato perfettamente, tant'è vero che il Governo ha fatto immediatamente quadrato e, improvvisamente, non ha più saputo, neppure da un punto di vista geografico, l'ubicazione dell'Iraq.

Concludo questo intervento con alcune riflessioni. In primo luogo osservo che la Commissione, a mio avviso, ha dimostrato ancora una volta come sia giusta la nostra tesi politica di giungere alla sua soppressione; tesi che abbiamo cercato di portare avanti anche con due successive richieste referendarie, che tentate sempre di insabbiare. Infatti, nel 1980 avete riformato una legge per evitare il referendum, con risultati straordinari; mentre ora, dinanzi alla nuova richiesta di referendum, tentate un'altra volta di riformare, si fa per dire, una legge, sempre per evitare la consultazione popolare.

La nostra posizione politica in materia è tanto più giusta perché probabilmente, senza l'intervento della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, se il giudice Paoloni avesse potuto proseguire nelle sue indagini, ma fermandosi dinanzi al nome del Presidente del Consiglio chiamato in causa, forse a quest'ora maggiori attività istruttorie avrebbero potuto essere state svolte. Consentitemi, cari colleghi, di dire che quando vi arriva una patata bollente di questo tipo potrebbe essere indubbiamente svolta una maggiore attività d'indagine. Non può esservi sempre qualcuno che, dall'estero, si occupa del caso e vi invia i documenti, proprio il giorno in cui state per archiviare il caso stesso!

In secondo luogo, noi avremmo preferito, ovviamente, rinviare il procedimento alla magistratura, ma il regolamento non lo consente...

PRESIDENTE. Onorevole Bonino, l'avverto che le restano ancora due minuti.

EMMA BONINO. Concludo, signora Presidente. Voi chiedete una proroga di quattro mesi per un supplemento di indagini. Noi non possiamo che rimetterci alla

vostra buona fede, nella speranza che le indagini proseguano, con celerità maggiore del passato. Siamo disponibili, e volenterosi, a collaborare dall'esterno, poiché non facciamo parte della Commissione (e forse è un bene). Ma devo anche dire che mi sembra che una delle vostre speranze, che sottintendono a questa proroga, sia quella dello scioglimento anticipato delle Camere, in modo che anche questo procedimento si blocchi, come molti altri.

Comunque, se dopo questi quattro mesi di supplemento di indagini la Commissione non svelerà in Assemblea queste contraddizioni e questi misteri, ma si comporterà nei modi che conosciamo... Oggi pomeriggio la Camera discuterà delle proposte di inchiesta parlamentare sui fondi neri dell'IRI, che sono ormai insabbiate da anni, sempre perché tutto è adamantino, nessuno è corrotto e le tangenti non esistono! È certo che la Commissione, in questo procedimento, non dà prova di una grande celerità e di una grande passione per la vicenda. Eppure, rispetto all'entità di questa tangente, cari colleghi, la Lockheed è una mancia e l'ENI-Petromin una cosa da pezzenti, giacché qui stiamo parlando di 135 miliardi!

Noi non possiamo fare altro, ovviamente, che accettare i quattro mesi di proroga, in considerazione anche del regolamento della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Però, francamente, non abbiamo molte speranze e molte illusioni; ci auguriamo di avere torto e che fra quattro mesi siate voi a presentare a questa Assemblea qualche documento (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, io, in questa vicenda, ho uno strano destino: quello di arrivare praticamente in zona Cesarini, all'ultimo minuto, e di far riaprire un caso che sembrava avviato verso l'archi-

viazione. Mi è già accaduto quando, *in limine mortis*, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa stava per archiviare l'intera vicenda, perché il giorno prima entrai in possesso di un paio di lettere, estremamente interessanti. La prima era indirizzata a Francesco Pazienza e su di essa, a mio giudizio, la Commissione non ha compiuto gli accertamenti che avrebbe potuto e dovuto effettuare; la seconda era firmata da un funzionario dell'ambasciata italiana a Damasco, in Siria, ed in essa si aprivano interrogativi molto inquietanti sull'intera vicenda. Consegnai immediatamente quelle lettere al collega Franchi, il quale si precipitò presso la Commissione per sollecitare un ampliamento delle indagini, alla luce dei nuovi elementi che stavano emergendo.

Anche in questa occasione mi accade questo fatto singolare; anche oggi mi accade di dover portare un ulteriore elemento, forse fino a questo momento non ancora conosciuto, sulla vicenda, che minaccia di diventare sempre più complessa ed ingarbugliata, anche perché c'è il concreto sospetto che la si voglia mantenere complessa, ingarbugliata e confusa.

Accade, in questo nostro strano sistema politico ed istituzionale, che il Governo, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e l'intero Parlamento non sappiano che c'è la concreta possibilità che il Governo italiano sia chiamato a pagare un'altra mediazione, su questa vicenda, ad un terzo personaggio: una mediazione di 30 milioni di dollari, promessa con regolare mandato, mai annullato.

Ed allora, come nei migliori romanzi d'appendice, facciamo un passo indietro e risaliamo all'origine della vicenda della fornitura di cacciamine all'Iraq. La vicenda si apre nel 1972 quando l'Iraq indice una pre-gara internazionale per la fornitura di dieci unità veloci. Partecipano a questa gara americani, inglesi, francesi, norvegesi e, per l'Italia, due società: la Cantieri navali riuniti (per brevità e per migliore comprensione Cnr, come diremo in seguito) e la Cantieri navali Breda (CnB), con due progetti diversi.

La Cnr appartiene all'IRI, la CnB all'EFIM. Presidente Reggiani, vorrei fare una sottolineatura su questa appartenenza della CnB all'EFIM, perché è abbastanza significativa della lottizzazione che, già allora, nel periodo 1972-1973, era in auge nella logica partitocratica del nostro sistema.

La CnB, cioè l'EFIM, pensa di doversi trovare uno *sponsor* per portare avanti la commessa in questione all'Iraq, e lo trova in un cittadino arabo, tale Azar Roger, ex componente del consiglio di amministrazione della Montedison. Anche costui, dunque, la Commissione potrebbe facilmente rintracciare, dal momento che mi risulta abiti a Parigi. Al cittadino arabo in questione viene data una lettera di mandato per una mediazione del 2 per cento, dell'entità di circa 30 milioni di dollari.

La Cnr, cioè l'IRI, pensa in un primo tempo di tentare di affidarsi allo stesso personaggio e successivamente, ma molto dopo, si affida invece ai buoni uffici di Michel Merhej al Talal. Con questo balletto di concorrenza tra due società italiane si giunge al 1976, quando l'allora ministro delle partecipazioni statali, onorevole Bisaglia, vedendo questa strana vicenda e constatando che la stessa non era poi molto esemplare, né agli occhi nostri né a quelli degli eventuali acquirenti stranieri, decide di mettere ordine in tale caos e cerca di far cessare il litigio, dando l'intero settore cantieristico alla Fincantieri, che diventa capogruppo di tutto il settore cantieristico italiano, ed affidando a ciascuna delle due società, la Cnr e la CnB, compiti precisi: alla Cnr il settore delle navi militari, alla CnB un altro settore.

A questo punto la CnB si ritira in buon ordine, trasmettendo tutta l'esperienza che aveva maturato in tale settore alla Cnr (da notare che ambedue facevano parte del cosiddetto club Melara, che è noto a tutti) e dando così a quest'ultima la possibilità di aggiudicarsi la commessa. La CnB, però, non comunica alla Cnr che esiste un regolare mandato affidato al signor Azar Roger e, dunque, il mandato in questione non viene in alcun modo annullato.

Successivamente la Cnr conferisce due mandati, uno a Merhej al Talal ed uno alla Dowal Corporation. Tutto ciò potrebbe suscitare qualche ulteriore interrogativo da parte della Commissione parlamentare perché, come è già stato ricordato, non esiste la identificazione certa dei personaggi o delle società ai quali dovevano andare le intermediazioni. Ad ogni modo, ad un certo punto il presidente della Fincantieri, il professor Rocco Basilico, chiede l'autorizzazione al pagamento della tangente al ministro del commercio con l'estero, dopo che Manca aveva tergiversato. Su tale ritardo, prima di Manca e poi di Capria, si potrebbero fare molte illazioni e si potrebbe tentare di dare qualche risposta in relazione al ritardo precedente ed alla autorizzazione che, invece, viene concessa essendo Presidente del Consiglio il senatore Spadolini. Un maligno, cioè, uno che volesse pensare non male ma certo secondo la logica del costume italiano, potrebbe essere indotto a pensare che il ritardo fosse dovuto al fatto che non ci si era ancora messi d'accordo sulla divisione della torta e che, una volta d'accordo, tutto si è sbloccato nel giro di pochi giorni.

Il ministro Capria, che evidentemente vuole avere le spalle coperte, prima si reca a Damasco, in compagnia di Cosentino e di Manin Carabba (primo viaggio, cui seguirono altri), dopo di che, di fronte alla richiesta di Merhej al Talal ed alla ingiunzione dei Cantieri navali riuniti, si rivolge al Presidente del Consiglio Spadolini che autorizza, come ha ricordato il collega Franchi, il pagamento di una mediazione, non so bene di quale ammontare perché non viene specificato.

Il fatto, però, che voglio sottolineare alla vostra attenzione è che presso il tribunale civile di Roma esiste una causa promossa dal signor Azar Roger, per ottenere il pagamento della mediazione di 30 milioni di dollari; causa che è corredata dalla documentazione sulla attività svolta dallo stesso signor Roger per far ottenere all'Italia il contratto per la fornitura dei cacciamine all'Iraq. Dunque, la Commissione parlamentare forse non sa, il Parla-

mento ed il Governo forse non sanno che esiste la concreta possibilità che un giorno il tribunale di Roma dichiari che il mandato rilasciato al signor Azar Roger è perfettamente regolare e che il lavoro da lui svolto è congruo, così che le società in questione, e dunque anche l'Italia, debbono pagare un'ulteriore mediazione (chiamiamola così) di 30 milioni di dollari. Anche questo sembra a me un aspetto sul quale occorre che la Commissione indagli, perché il signor Azar Roger è reperibile a Parigi e perché la causa è accesa presso il tribunale di Roma. Vi sono, quindi, tutti gli elementi per andare a verificare presso gli interessati quali siano i termini della questione e se per caso il signor Roger abbia qualche dubbio, o qualche sospetto, o qualche elemento di prova per mandare avanti questa inchiesta che sembra essersi arenata.

Quel che è possibile ad un privato cittadino, in ordine all'accertamento di determinati elementi, sembra a me impossibile che non sia possibile ad una Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dotata di poteri molto più ampi di quelli di cui può disporre un privato cittadino... Perché poi la vicenda è singolare... Presidente Reggiani, vorrei invitarla, così come vorrei invitare tutti i membri della Commissione, a leggere un libro che è uscito l'anno scorso, scritto da due ottimi giornalisti, Giorgio Rossi e Antonio Caprarica, intitolato «La ragazza dei passi perduti», il quale, in forma molto romanzata ma molto precisa, e facendo anche, in alcuni casi, nomi e cognomi, tra cui anche quello dell'onorevole Longo e del dottor Fulchignoni, molto vicino al partito socialdemocratico, è impostato tutto sulla vicenda delle forniture di armi all'Iraq e del pagamento della megatangente. I giornalisti possono anche essersi inventati determinate cose, ma risulta a me che, oltretutto, i diritti per trasformare questo libro in un film siano stati acquisiti per non fare il film... (cosa abbastanza significativa). Sarebbe forse interessante, sul piano della storia e del costume italiano,

accertare come mai i giornalisti in questione siano così informati.

Ma veniamo al problema che, a mio avviso, va affrontato da due punti di vista: quello della liceità della tangente e, nel caso specifico, del suo effettivo importo, e quello che potremmo chiamare la tangente sulla tangente, finita, secondo la lettera firmata Bongia e Lemme e che io stesso ho fatto pervenire, tramite il collega Franchi, alla Commissione, nelle tasche del solito onnipotente sottogoverno.

In quanto al primo aspetto, non mi trincererò dietro un facile moralismo. So benissimo che, molte volte, se si vuole esportare in certi paesi, pur se l'Iraq, per la legge del Corano, addirittura taglia la testa a chi dovesse percepire tangenti, la tangente o mediazione che dir si voglia fa ormai parte dei costi. Meno chiaro, però, è nel caso specifico l'importo della tangente effettivamente pagata, come è già stato ricordato dalla collega Bonino, da parte dei Cantieri navali riuniti e dalla Oto Melara. Mi chiedo come sia possibile che tale importo oscilli dai 180 miliardi di lire, di cui parla (evidentemente con cognizione di causa, visto che era allora Presidente del Consiglio) il senatore Spadolini, ai circa 120 milioni di dollari previsti dai contratti, cifra che non corrisponde ai documenti bancari fatti pervenire alla Commissione, secondo i quali sarebbero stati pagati poco più (si fa per dire!) di 100 milioni di dollari.

È dunque necessario in primo luogo che si faccia sapere al Parlamento, con chiarezza di termini e con precisi riscontri contabili, a quanto ammonta la provvigione effettivamente pagata per la fornitura di fregate della classe *Lupo* all'Iraq.

C'è poi il problema della tangente sulla tangente. Come è noto, la lettera di Bongia, che io ho fatto pervenire, per tramite del collega Franchi, alla Commissione, dimostrerebbe l'esistenza di una prassi consolidata, in forza della quale il destinatario finale della tangente non può incassare neanche una lira se, a sua volta, non si assoggetta al pagamento di una tan-

gente, inferiore agli interessi che perderebbe per ogni provocato ritardo. Una prassi, questa, che potrebbe apparire persino pregevole, nel presupposto che tale ulteriore tangente sulla tangente finisse a vantaggio della collettività: ma non sembra essere così. Nel caso specifico, occorre dire chiaramente che, se c'era una persona che, per posizione ed autorevolezza, aveva la capacità di portare a termine una simile operazione, si trattava proprio di colui che viene menzionato nella lettera cui ho fatto riferimento, e cioè il presidente onorario del Consiglio di Stato, dottor Pasquale Melito.

Poche volte, onorevoli colleghi, mi è capitato di scorrere un *curriculum vitae* come quello che lo stesso Melito ha fatto pervenire alla Commissione. Voglio qui leggerlo, perché si tratta di un documento interessante e, se consentite, anche divertente: «Laureato in giurisprudenza nel 1947; assistente alle cattedre di filosofia del diritto e di diritto amministrativo; giudice ordinario dal 1950 al 1956; magistrato della Corte dei conti dal 1956 al 1957; consigliere di Stato dal 1957; presidente di sezione del Consiglio di Stato dal 1977; presidente del tribunale amministrativo regionale della Calabria; presidente onorario del Consiglio di Stato; avvocato; capo di gabinetto del Ministero del bilancio dal 1963 al 1968; capo di gabinetto del Ministero della sanità dal 1971 al 1972; capo di gabinetto del Ministero delle finanze dal 1972 al 1973; consigliere di amministrazione dell'IRI dal 1966 al 1969; componente del comitato tecnico consultivo per i trasporti marittimi; componente della commissione centrale di vigilanza sull'edilizia; componente della commissione per la riforma della contabilità generale dello Stato; presidente dell'*International Management Consortium*; presidente ed amministratore delegato della Memo Services spa; presidente e amministratore delegato della Memo Data spa; presidente ed amministratore delegato della Memo Consulting spa; consigliere di amministrazione della Finanziaria meridionale trasporti; consigliere di amministrazione della Italcontrol; am-

ministratore unico della Metraco srl; amministratore unico della Tradesco srl; amministratore unico della Cusama srl; presidente della commissione d'appalto per gli impianti ecologici del comune di Roma (l'ecologia va sempre bene!); presidente di commissione di arbitrato; presidente di commissioni di collaudo; consulente di importanti gruppi aziendali privati, italiani e stranieri; componente della commissione per la finanza regionale; componente del comitato per il credito alle piccole e medie industrie; componente del comitato per la riforma della pubblica amministrazione; componente del comitato tecnico per la riforma tributaria; componente della commissione per gli statuti regionali; presidente della commissione del regolamento della cassa nazionale avvocati e procuratori; membro della commissione centrale delle imposte (carica utile, questa!); membro del comitato di controllo della regione Lazio; delegato a Bruxelles per il comitato economico a medio termine della CEE; presidente della commissione per gli incentivi al Mezzogiorno; membro dell'Istituto studi sul lavoro; membro della commissione giuridica dell'Aeroclub d'Italia; consulente dell'associazione cotoniera; consulente dell'associazione industrie aerospaziali; consulente della Finmeccanica; consulente dell'Alfa Romeo; dirigente della Promofid sa; consulente generale dell'Aeritalia; iscritto all'albo dei giornalisti; pubblicista». Questo è dunque il *curriculum* dell'avvocato Pasquale Melito, ex presidente di sezione del Consiglio di Stato, il quale, mentre era in carica, faceva opera di mediazione a favore di industrie dello Stato, per la quale percepiva ovviamente determinati compensi; ed è molto significativo. C'è veramente da chiedersi come sia stato possibile un simile, incredibile cumulo di cariche, che tra l'altro non trova assolutamente riscontro nelle denunce dei redditi di questo signore, come accertato dalla Guardia di finanza e comunicato alla Commissione.

Ci troviamo, evidentemente, di fronte a quella che potremmo definire la mafia

della consulenza e dell'incarico. Ciò basterebbe, come ho già detto, ad avallare la veridicità della lettera da me fatta pervenire alla Commissione, con tutte le conseguenze politiche che necessariamente vanno trattate.

Esistono, d'altro canto, riscontri oggettivi che travalicano le pur facili induzioni. Ha ricordato il collega Franchi che il Bongia, con le sue reticenze di fronte alla Commissione, dimostra di avere paura: anche perché l'avvocato Pasquale Melito, presidente onorario del Consiglio di Stato, nel frattempo si associa con il generale Minerva, ex ufficiale pagatore dei servizi segreti. Ora, siccome i servizi segreti, in Italia, sono molto pericolosi, è chiaro che il signor Bongia, che conosce i suoi polli, ha paura. Egli sa che, in questo campo, si può anche crepare!

Il dottor Melito, di fronte alla Commissione, non ha detto il vero, quando ha sostenuto di conoscere il Merhej al Talal, cioè il principale percettore della tangente (secondo i documenti ufficiali), in qualità di consulente dell'Aeritalia: le testimonianze dei generali Ciampolini e Ristori, infatti, nonché quella dello stesso presidente dell'Aeritalia danno ragione a quel Bongia che firmò la lettera incriminatrice, considerato che sono concordi nell'affermare che Merhej al Talal ebbe contatti con la società soltanto dopo la conclusione del primo affare, quindi, molto verosimilmente, dopo che il Melito gli ebbe dato prova della sua affidabilità sul territorio nazionale.

Quello che ho sommariamente esposto impone, a mio modo di vedere, di approfondire con ogni mezzo, non escluso l'impiego dei nostri servizi di informazione, le vicende connesse alla lettera che è agli atti ed ai nuovi elementi che oggi ho portato, affinché i quattro mesi di proroga che la Commissione chiede per approfondire le indagini non siano quattro mesi di fumo gettato negli occhi del Parlamento e della pubblica opinione, ma siano utilizzati per cercare di andare veramente a fondo della vicenda: perché è una vicenda che non puzza soltanto di tangenti all'estero, ma anche di ritorno delle tan-

genti dall'estero in direzione dei partiti politici italiani (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biasini. Ne ha facoltà.

ODDO BIASINI. Credo, onorevoli colleghi, ed in tal senso sarà il mio voto, che le Camere riunite debbano accordare alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa il termine richiesto per procedere a definitivi accertamenti. Tali accertamenti, penso di poterlo affermare, sono di fatto già avvenuti, nelle more procedurali, e si sono conclusi con la verifica dell'effettiva esistenza della società straniera destinataria dei compensi di intermediazione: era questa una delle condizioni imposte alla normativa amministrativa varata nel 1982, ai fini della regolarità di tali operazioni. Si tratta ora di recepire, nelle conclusioni della Commissione, tale verifica dei fatti, nonché di procedere ad ogni utile approfondimento. Per il resto, il caso è esemplare di un metodo e di una correttezza procedurale che vanno ascritti a merito del Governo che fu chiamato, per dovere di ufficio, ad autorizzare il pagamento di quanto stabilito, secondo gli usi e le prassi internazionali. Di tale doverosità si è fatta testimone addirittura la Corte dei conti, con una lettera della procura generale in data 7 ottobre 1983, pienamente significativa delle condizioni di regolarità in cui si svolse l'operazione.

Credo che sia un bene che i riflettori dell'opinione pubblica, per una paradossale ironia procedurale, siano accesi proprio su una vicenda che mostra innanzitutto un Governo che ha cercato di individuare un inquadramento giuridico e normativo dell'operazione e, in secondo luogo, un Governo che ha cercato in tutti i modi di ricercare la massima collegialità e la pubblicità nelle valutazioni del comportamento da adottare. Una vicenda che, per l'assoluta correttezza e lo scrupoloso rispetto di ogni possibile precauzione, sicuramente fino al pagamento del compenso di intermediazione, mostra come si deve comportare, in atti così obiettiva-

mente spinosi, un Governo scrupoloso dei suoi doveri e della correttezza dei suoi comportamenti. Qui siamo in presenza di una affermazione piena del principio di collegialità.

Dopo avere a lungo valutato la richiesta di autorizzazione del collega Capria, il cui comportamento appare ispirato in tutta la vicenda al più grande scrupolo, il Presidente del Consiglio dell'epoca Giovanni Spadolini indisse una riunione collegiale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che in democrazia nessuno debba essere considerato al di sopra di ogni sospetto. La forza della democrazia è anche nel sospetto. Nessun uomo pubblico, nessun partito deve godere di immunità al riguardo. Le garanzie costituzionali della democrazia — massime tra queste il procedimento d'accusa — servono per dare evidenza, costruito, procedibilità anche ai sospetti. Ma c'è un limite anche alla logica del sospetto che io, ripeto, considero fisiologica ad un sistema di poteri e contropoteri. In questa vicenda io credo che siamo andati al di là di quel limite. Leggiamo assieme i nomi dei ministri che si sono riuniti nel maggio del 1982. Vicino a Giovanni Spadolini, a Palazzo Chigi, vi erano Emilio Colombo, Lelio Lagorio, Gianni De Michelis, Nicola Capria e l'indimenticabile amico Giovanni Marcora. Ebbene, secondo forzature, e speculazioni strumentali di questi giorni che giocano ad intrecciare intermediazioni, tangenti lecite ed illecite ad un grande contratto navale, preparato mentre la pace regnava tra Iraq ed Iran, con le vicende dell'*Irangate*, questi ministri che tutti conosciamo avrebbero concluso una specie di associazione di favoreggiamento nei confronti del ministro per il commercio con l'estero per consentirgli di effettuare un colossale pagamento indebito. Tutto questo non solo non ha fondamento di prova, ma è al di là di ogni verosimiglianza morale e politica e la Commissione, prima di essere inceppata da ritardi procedurali, aveva appunto accertato che il caso era da archiviare. Così non è avvenuto, e dunque spetta a noi ricondurre la vicenda nella normalità

procedurale, nella certezza di una rapida conclusione. Tuttavia ci sono manovre, provocazioni, con cui taluni cercano, da un mero ritardo burocratico, di spremere insinuazioni e vociferazioni: manovre non solo contro i due ministri inquisiti direi *ratione officii*, ma anche contro gli uomini di governo che riconobbero la necessità di decidere — sottolineata da atti giuridici e, come ho detto, sia pure con rilievo postumo — addirittura dalla Corte dei conti.

Contro queste manovre io credo che il Parlamento in seduta comune debba implicitamente, ma chiaramente, dire che giusto ed esemplare fu il comportamento di quei ministri e di quel Governo, invitando la Commissione a procedere alle formali definitive conclusioni dopo aver esperito le indagini indicate dal relatore e tutte quelle che giudicherà necessarie ed opportune (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Appartengo, come altri colleghi del mio gruppo e del mio partito, forse a quel novero di persone che lo stimatissimo amico e collega Presidente Biasini definisce autori di manovre, provocazioni, vociferazioni ed insinuazioni. È bene allora che ci chiariamo con limpidezza ulteriormente, quali sono non le nostre manovre, ma le nostre denunce, e perché esse sono fondate e argomentate.

In data 24 ottobre 1981 la Presidenza del Consiglio ha emanato una direttiva in cui ha fissato le modalità con le quali debbono essere svolte le intermediazioni ed autorizzato il pagamento di compensi ed intermediazioni: ciò che noi chiamiamo volgarmente tangenti. Occorre la richiesta di trasferimento al compenso, che deve essere presentata dalla banca contestualmente alla richiesta di primo intervento riguardante l'operazione principale; ove l'operazione principale sia soggetta ad autorizzazione particolare, nella relativa istanza deve essere nota l'esi-

stenza del rapporto di mediazione; l'operatore deve attestare con espressa dichiarazione che il compenso non è destinato a residenti né direttamente né, per quanto a sua conoscenza, indirettamente; il diritto al compenso deve essere comprovato da idonea documentazione, ovvero risultare da dichiarazione sostitutiva dell'operatore contenente il nome del mediatore e quello dell'eventuale beneficiario effettivo del compenso, nonché le cause di assenza della documentazione; l'operatore deve comprovare con idonea documentazione la compatibilità del compenso con l'equilibrio generale del contratto, nonché l'adeguatezza del ricavo netto dell'operazione principale, ovvero la convenienza economica della stessa.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

FRANCESCO RUTELLI. Inoltre, nel caso in cui l'inosservanza riguardi la mancata contestualità della richiesta di corresponsione del compenso di intermediazione, l'operatore deve fornire spiegazioni allegando documentazione attestante con data certa che il rapporto di mediazione è anteriore o contestuale all'operazione principale e che l'intermediazione ha costituito presupposto necessario per la conclusione dell'affare. Di questo stiamo parlando, signor Presidente! Di questo e di molto altro, ma essenzialmente di questo.

Era adeguato il pagamento di una cifra così colossale rispetto ai buoni uffici interposti dalle persone chiamate in causa? Di che cosa stiamo parlando oggi? Non dimentichiamolo, perché qualche volta, parlando in astratto della congruità o meno, della legittimità comunque dei compensi di intermediazione e del loro pagamento, dimentichiamo, o rischiamo di dimenticare, colleghi, che stiamo parlando della più grande tangente per esportazione d'armi che sia mai stata pagata nel nostro paese, e che stiamo parlando di una vicenda che, ove fosse dimostrata l'incongruità del pagamento di

questa tangente, farebbe ridere la vicenda Lockheed e farebbe un baffo alla vicenda Eni-Petromin.

Quello che con l'intervento della collega Bonino abbiamo confermato è l'accertamento e la denuncia di chiarissime responsabilità dei ministri in ordine al mancato soddisfacimento dei requisiti imposti dalla normativa vigente: non può esserci discussione su questo, a nostro modo di vedere.

Noi accediamo alla richiesta della Commissione di quattro mesi di proroga, ma alla condizione che tutti gli accertamenti inclusi nella relazione che ci è stata letta dal collega Pinto e gli altri che risulteranno necessari, e che appaiono indispensabili alla luce degli elementi portati stamattina (sottolineo in particolare l'intervento del collega Staiti di Cuddia delle Chiuse), che dimostrano che questo pentolone continua a ribollire, anche nelle aule di tribunale, vengano espletati.

Quello che abbiamo messo in evidenza e quello che riteniamo che voi dobbiate mettere in evidenza nel prosieguo delle indagini della Commissione per i procedimenti d'accusa è che quei requisiti non sono soddisfatti, che le ragioni che avevano indotto i Presidenti del Consiglio Cossiga prima e Forlani poi, nonché i ministri competenti di quei Governi, a non autorizzare il pagamento delle tangenti erano pienamente valide nel momento in cui invece il Presidente del Consiglio Spadolini decideva di autorizzarne il pagamento, senza che nuovi elementi lo giustificassero (salvo quel procedimento di rivalsa, al quale tuttavia bisognava resistere se lo si riteneva infondato). A tale procedimento, invece, ci si è rapidamente arresi, e noi diciamo che non lo si doveva fare.

In effetti, dagli elementi di cui disponiamo e dall'indagine condotta dal libero cittadino prima e più ancora che dal deputato Ciccimessere si evince che non si può in alcun modo intravedere la congruità di quel pagamento, neppure se si guarda la realtà con occhiali molto benevoli o con qualche binocolo che avvicini assai l'obiettivo inquadrato.

Verrò poi a riassumere e riproporre, per riversarle sulla Commissione, le questioni irrisolte e gli interrogativi senza risposta. Non ci facciamo illusioni in proposito, perché le statistiche inquietanti che lo stesso collega Vitalone richiamava circa l'operato della Commissione è la sua straordinaria efficienza quanto ad insabbiamenti ci dimostrano che molta sfiducia dobbiamo nutrire. L'unica speranza che ci resta, signor Presidente, è quella nello scioglimento della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, nella riconduzione, grazie alla necessaria modifica della legislazione esistente che il voto referendario, affermativo, noi crediamo, comporterà, alla salvaguardia del principio costituzionale, abbinata all'affidamento obbligato al giudice ordinario dei procedimenti che troppe volte la Commissione ha avvocato a sé proprio per meglio insabbiarli.

Dico questo, colleghi, anche per il fatto che noi radicali non facciamo parte della Commissione, e quindi per noi l'abolizione di questo foro speciale rappresenta l'unico modo per avere una voce diretta in capitolo su una vicenda gravissima come questa, che io voglio ricondurre a quel contesto che mi è sembrato non comparire minimamente fin qui nella nostra discussione.

Non dobbiamo dimenticare, e sarebbe da parte nostra in questa sede prova di un certo cinismo, di che cosa stiamo parlando: non solo quanto all'entità della tangente, ma quanto alla natura della fornitura. Noi stiamo inviando un'intera flotta militare ad un paese belligerante, l'Iraq, nei confronti del quale (lo abbiamo appreso dal Governo) sarebbe stato posto un embargo; poi il ministro della difesa ci ha spiegato che non di embargo si trattava ma di un quasi embargo; successivamente abbiamo appreso che il quasi embargo si trasformava in raccomandazione; insomma, non c'erano direttive vincolanti a questo proposito.

Resta il fatto che l'embargo, o quel che sia, nei confronti dell'Iraq scatta dopo questa fornitura, che è ancora in corso; resta soprattutto il fatto, dolorosissimo e

per certi versi paradossale, che noi stiamo fornendo una flotta militare ad un paese che oggi non ha praticamente più mare per farla esercitare, a causa degli sviluppi della guerra Iran-Iraq. Tanto è vero che le navi che noi abbiamo formalmente consegnato all'Iraq sono in parte state ancorate in Egitto, perché non potevano arrivare al paese acquirente, ed in parte ci sono state rispedite.

Collochiamo, quindi, anche dal punto di vista delle relazioni internazionali la materia che stiamo affrontando; e per farlo non possiamo non affrontare un nodo che voglio sottolineare: chi è il principale percettore della tangente, questo Merhej al Talal?

Agli atti del Parlamento abbiamo la deposizione resa davanti al giudice Palermo del capitano del SISMI De Feo, le deposizioni del generale Santovito e quelle di Giovannone. Ecco, chi era Giovannone? Era colui cui fu affidata dal nostro Governo una politica spericolata, dagli improbabili esiti, i cui insuccessi sono davanti agli occhi di tutti noi. Egli doveva condurre una sorta di diplomazia parallela nel Medio oriente, ed in particolare in quel labirinto che è Beirut, tirando le fila di relazioni lecite e illecite, tirando le fila del flusso di esportazioni ed importazioni di armi, droga, petrolio. Questo grande intenditore, questo plenipotenziario politico, prima ancora che di *intelligence*, del nostro Governo, lascia agli atti della Commissione P 2 una descrizione del percettore di questa tangente: Merhej al Talal, dice Giovannone, è il braccio destro del principale responsabile del traffico di droga in Medio oriente, e principalmente in Libano e Siria.

Allora, collega Biasini, come è possibile definire scrupoloso il comportamento di un Governo che ha autorizzato il pagamento di una tangente per oltre 100 miliardi a persona nota ai servizi italiani e al nostro Governo come colui che tira le fila del grande traffico della droga? La Repubblica italiana incentiva così una delle più spaventose e mostruose attività che contemporaneamente dichiara di voler combattere: la incentiva in maniera di-

retta, fornendo a chi ne porta altissima responsabilità una cifra di questa consistenza.

Non possiamo inoltre dimenticare di quanto cinismo effettivamente si intrecci la nostra politica in quest'area travagliata e vitale del mondo, quanto purtroppo anche in questa vicenda il nostro paese abbia concorso a seminare destabilizzazione, oppure, se di stabilizzazione si trattasse, sarebbe di quell'orrida specie che poggia sulla fornitura simultanea e bilanciata di armamenti ad entrambi i contendenti della guerra del Golfo, Iran e Iraq, che per noi rappresentano una triste, atroce polizza di assicurazione, perché con il proseguire di questo massacro biblico, con le sue centinaia di migliaia di morti, stiamo certi che rimarrà basso il prezzo del petrolio e che avremo ancora uno sbocco commerciale per l'esportazione delle nostre armi.

Una esportazione che sarebbe altrimenti in crisi a causa dei problemi economici che attanagliano molti dei paesi tradizionali importatori delle nostre armi, paesi che gravitano sempre nell'area mediorientale e che a causa della crisi del petrolio hanno dovuto tagliare notevolmente i *budgets* destinati all'acquisto di armi. Invece, Iran ed Iraq continuano a rifornirsi instancabilmente, tragicamente di armi ed è in questo contesto che si inserisce la fornitura che noi stiamo portando avanti, che ancora una volta cozza con le risibili dichiarazioni di fermezza rese in particolare dal ministro della difesa; così come cozza con le dichiarazioni che a nome del Governo rese il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Amato nel corso di quella brutta pagina di vita parlamentare che è stata rappresentata dal dibattito qui svolto sulla violazione del cosiddetto embargo e sulla fornitura di armi all'Iran e all'Iraq: altro che *Iran-gate!* Altro che le procedure apparentemente implacabili e comunque sicuramente rigorose adottate dal Congresso e dalle altre istituzioni americane per una vicenda simile a questa!

Devo anche ricordare tutte le documentate denunce che noi radicali abbiamo

fatto nelle settimane successive al dibattito cui prese parte il sottosegretario Amato, per attestare quante altre partite di armamenti continuavano e continuano a partire, indicando attraverso quali canali questo avviene, indicando in che modo si violano le norme stabilite, a dispetto, in beffa delle dichiarazioni che il Governo ha qui reso.

Questo è il contesto generale in cui ci troviamo.

Vengo ora, per concludere, alla materia più specificamente sollevata in origine dall'esposto di Cicciomessere ed oggi all'attenzione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Signor Presidente, le denunce furono presentate originariamente da Cicciomessere alla procura di Roma e la Commissione ha ritenuto in prima istanza di doverle archiviare tutte, salvo poi, di fronte alle ulteriori, circostanziate documentazioni fornite sia da Cicciomessere sia da Franchi, vedersi costretta a disporre un supplemento di istruttoria. Tutte quelle denunce hanno documentato che i requisiti previsti proprio dalla normativa cui fa riferimento la lettera di Spadolini per autorizzare il pagamento della tangente sono stati completamente elusi e ridicolizzati continuamente. E nel caso specifico lo sono stati in maniera addirittura clamorosa.

Ma cerchiamo di riesumare almeno i titoli di quelle violazioni riscontrate nell'altro gruppo di intermediazioni per vendita di armi che Cicciomessere aveva sottoposto alla procura di Roma ma che la Commissione parlamentare ha ritenuto di dover archiviare.

Alcune di quelle intermediazioni arrivano addirittura al 17 per cento del valore delle armi esportate. Il 17 per cento, nonostante la normativa imponga che si verifichi la congruità anche dell'importo economico! E una percentuale del genere è addirittura fuori della grazia di Dio!

In molti casi, lo sostiene il giudice Paoloni ed anche la Guardia di finanza da lui incaricata di indagare, è chiarissimo che le società percettrici non sono altro che scatole vuote. In ogni caso, non si evince

in nessun modo un legame tra il pagamento della tangente e il buon fine dell'affare, nonostante che anche questo sia un requisito imposto dalla normativa. In alcuni casi, come ad esempio in quello della esportazione in Venezuela di missili OTOMAT della OTO-Melara, si è arrivati ad autorizzare ben sei mediatori! In molti casi il destinatario della tangente è un subappaltatore il cui nome viene reso noto solo *in extremis*, mentre nessuna traccia se ne trova durante tutto l'iter precedente. Tra l'altro, in alcuni paesi, come appunto anche l'Iraq, l'intermediazione è proibita, eppure si autorizzano ugualmente intermediazioni per decine di miliardi.

Ancora: la data certa di inizio dell'intermediazione prescritta dalla normativa non viene praticamente mai rispettata; i destinatari formali sono in alcuni casi (siamo in grado di dirlo perché Ciccio-messere ha fatto indagini personali) soltanto società scatole vuote; il Ministero per il commercio con l'estero non arriva neppure (sono frasi del magistrato) alla media diligenza sul piano amministrativo, visto che dai suoi archivi scompaiono, o non compaiono mai, fondamentali documenti.

Come possiamo, in questo contesto, dirci soddisfatti del lavoro svolto dalla Commissione? Come possiamo dire al senatore Vitalone che condividiamo il suo scrupolo, quello di cui parla quando dice «non ci siamo sentiti appagati», «siamo stati diffidenti e sospettosi»? E come possiamo, onorevole Biasini, dichiarare che il comportamento del Governo Spadolini (e in particolare di quel Presidente del Consiglio, perché è vero che la decisione del Governo è collegiale, ma è anche vero che la proposta di decidere in un certo modo è stata avanzata proprio dal senatore Spadolini) è stato scrupoloso? Come è possibile affermare cose del genere?

Per concludere, noi aspettiamo risposta a tutte le domande specifiche che ha avanzato poco fa la collega Bonino, la quale ha anche enumerato tutte le contraddizioni e le palmari incongruenze che emergono da questa vicenda; e tutte le

specifiche violazioni compiute in danno della normativa vigente, quella cui si richiama, sembrerebbe proprio in maniera beffarda, il Presidente del Consiglio dell'epoca per assicurare che è stata pienamente rispettata.

Noi vi chiediamo di accertare, onorevole Reggiani e colleghi della Commissione: perché si è sbloccata di colpo una procedura autorizzativa che era da tempo paralizzata, che il ministro Capria non aveva voluto sbloccare, così come non la avevano voluta sbloccare i precedenti ministri del commercio con l'estero e i precedenti Presidenti del Consiglio?

Seconda domanda, che forse vi può sembrare bizzarra, che anzi a me sembra proprio bizzarra: a quanto ammonta questa tangente? Lo chiedo perché io ho qui documenti diversi e ognuno di loro fa riferimento ad una cifra diversa. Vi chiediamo allora di darci un'interpretazione autentica sull'ammontare della tangente.

Mi spiego. Il Presidente del Consiglio Spadolini parla di 180 miliardi; il giudice Paoloni accerta pagamenti di compensi di intermediazione per un importo totale, in lire *pro tempore*, di 135 miliardi; nella famosa lettera di Bongia prodotta dai colleghi Staiti di Cuddia delle Chiuse e Franchi si parla di 157 miliardi; infine, facendo la somma delle varie voci riportate nello specchietto riassuntivo prodotto dal Ministero del commercio con l'estero si ottiene una cifra ancora diversa, visto che si parla di pagamenti diversi per 29 milioni di dollari, nove milioni e 680 mila dollari, 23 milioni di dollari, 11,9 milioni di dollari, oltre ad un importo massimo aggiuntivo in relazione all'ammontare della revisione prezzi di 17,9 milioni di dollari, più altri 19,8 milioni di dollari pagati a Merhej al Talal. In totale è una cifra diversa dalle altre, come ho detto.

Ma insomma, di quanti soldi parliamo? Di quanto è questa tangente? Vi rendete conto che non sappiamo neppure a quanto ammonta questa tangente? E non stiamo parlando della Lockheed. Si parlava di un miliardo, se non sbaglio, allora; qua le differenze, le briciole che restano

attaccate alla forchetta, lo sfrido di queste valutazioni quantitative, è per decine di miliardi di lire; è uno scandalo la cui esplicita dimensione non abbiamo mai avuto all'esame del Parlamento (anche se prima l'onorevole Bonino ricordava altri casi, che oggi sono all'esame della Camera, per notevolissimi importi) nell'arco di alcuni decenni, addirittura. Colleghi illustri della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, vi rendete conto che un accertamento specifico va fatto, proprio per capire di quanto è la tangente, perché capire a quanto essa ammonti realmente, capire in che maniera entrano in contraddizione le diverse versioni sull'ammontare della tangente può aiutarci a capire poi per quali rivoli si sia dispersa questa o quella parte della stessa?

Ecco la terza domanda. Lo sosteneva esordendo il collega Franchi: dalla vicenda ENI-Petromin abbiamo imparato quanto è difficile capire a chi va una tangente, con tutti questi percettori misteriosi e talvolta evanescenti che compaiono e scompaiono: veramente alcuni, come questo Auchì, non compaiono mai; non si sa bene, anzi non si sa per niente, che funzione abbiano avuto e a che siano serviti, salvo incassare 30 miliardi di lire nette! Signor Presidente, probabilmente perché siamo più sospettosi e diffidenti ancora del collega Vitalone (il che è tutto dire), abbiamo capito che una parte di questa tangente è tornata in Italia, come buon costume vuole in questi casi. Certo, il nostro obiettivo, la nostra richiesta è sapere a chi è andata; sappiamo che il gioco degli incastri, delle scatole cinesi che nascondono davvero (in maniera efficace e comprovata, con fior di studi professionali addetti proprio al depistaggio ed alla sua organizzazione) le cose rende ben arduo un accertamento di questo tipo, ma quanto meno, colleghi della Commissione, accertare a chi non è andata la tangente è molto importante ed è possibile perché, già dagli elementi disponibili, possiamo dire che coloro che formalmente avrebbero dovuto incassare questi soldi, in realtà non li hanno incas-

sati, o sono stati solo prestanome (non parliamo della congruità, per carità), il cui stesso essere i terminali effettivi del beneficio è non solo in discussione, ma, secondo me, è certo che sia falso!

Ecco quindi i tre quesiti prioritari. Perché la situazione si è sbloccata di colpo, che cosa è intervenuto? Di quanto è davvero questa tangente? Chi realmente l'ha percepita? In caso contrario, bisognerebbe accertare che essa non è stata percepita, come non è stata percepita, da coloro che formalmente ne risultano i beneficiari. Signor Presidente, abbiamo quindi poca fiducia (so di parlare anche a nome del collega Ciccio Messere, che non è qui perché ha lasciato la Camera per i suoi impegni di parlamentare europeo), ma proseguiamo ad impegnarci in questi anni per il pieno accertamento della verità; nella competente sede delle Commissioni riunite esteri e difesa (che affrontano la nuova normativa per la regolamentazione all'*export* di armi), ci batteremo perché sia inserito, differentemente da come si vorrebbe da parte della maggioranza, un articolo che preveda l'esplicitazione dei compensi di mediazione, con i relativi percettori e con quella certezza di procedura di cui oggi certamente non disponiamo, nella normativa in esame; ci batteremo perché un minimo di coerenza, un minimo di riduzione dell'attuale cinismo che regola questo tipo di attività possa essere conseguito.

Da tutto questo il nostro paese non potrebbe che ricavare notevole beneficio ed una ben maggiore credibilità agli occhi dell'opinione pubblica interna ed anche internazionale (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martorelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MARTORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i membri comunisti della Commissione inquirente hanno aderito con soddisfazione alla proposta dell'onorevole relatore, di chiedere al Parlamento in seduta comune una proroga istruttoria: con soddisfazione, perché i sospetti e, comunque sia, lo spettro,

l'indagine di questo procedimento, sono tali ed erano tali da non consentire certamente un'archiviazione; la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa non ha proceduto all'archiviazione, ma chiede al Parlamento una proroga istruttoria.

Il relatore ha illustrato puntualmente l'attività della Commissione; sulla base della documentazione degli onorevoli Cicciomessere e Franchi la Commissione ha avuto la possibilità di svolgere una indagine più corposa di quanto non avesse fatto prima. Voglio ricordare anch'io la lettera di un tale Bongia a un tale De Bernardi, le indagini che ne sono seguite, ed il mondo strano e pauroso dei trafficanti d'armi che abbiamo di fronte: non solo di trafficanti volgari, ma anche di alti funzionari dello Stato e di un alto magistrato, come è stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto.

Se questo è il punto, è chiaro che non si poteva procedere alla archiviazione, anche a seguito dei confronti e delle rogatorie richieste in Lussemburgo, che non ci sono pervenute puntualmente.

Anch'io ricordo come in questo procedimento sia apparsa un po' l'ombra di Paziienza; voglio dire che questo mondo di trafficanti d'armi si connota di personaggi davvero inquietanti. Chiediamo quindi un supplemento istruttorio, e perché noi comunisti siamo soddisfatti di questa proposta?

Dopo il caso ENI-Petromin, che tutti ricordiamo, ci fu un decreto del Presidente del Consiglio Cossiga del 31 gennaio 1980, che dettava un disciplinare per i compensi di intermediazione all'estero, disciplinare che in definitiva sottolineava in particolare la conformità agli usi commerciali di questi compensi; la documentazione della relativa spesa; l'importanza che questa intermediazione risultasse strumento necessario per il contratto principale; la necessità di un equilibrio fra il contratto principale e quello accessorio.

Onorevoli colleghi, non so proprio fino a che punto tale disciplinare sia stato seguito; ma voglio aggiungere che il Pre-

sidente del Consiglio Spadolini, con decreto del 24 ottobre 1981, a questo disciplinare aggiunse un altro dato parimenti importante, e cioè la puntuale identificazione dell'intermediatore. È a tutto questo che le intermediazioni devono ispirarsi, se è vero ad esempio che la Guardia di finanza in un suo rapporto inviatoci parla ad un certo punto di un tale Giovanni Guglieri, funzionario della Cantieri navali riuniti spa, che dichiara: «Avevo appreso della esistenza dell'intermediario Merhej solo al suo rientro in Italia ed in occasione del disbrigo di pratiche di sua competenza». Secondo questo Guglieri, quindi, l'esistenza di questo intermediario fu nota al suo rientro in Italia, e questo Guglieri faceva parte della delegazione che andò in Iraq per la trattativa principale. È una cosa molto seria; la ragione per cui l'attività dell'intermediario deve risultare necessaria, non so come possa essere rispettata, attraverso quali criteri, quali luci. La stessa Guardia di finanza, alla Commissione, aggiunse altro. Disse che il principale intermediario dell'operazione, Michel Merhej al Talal, così come l'altro intermediario, Auchì, non risultano compiutamente identificati. C'è una contraddizione netta con quanto prescrivono e il disciplinare Cossiga e il disciplinare Spadolini. Voglio dire, cioè, che Spadolini e Cossiga sono contraddetti da queste circostanze delle quali ho parlato.

In queste condizioni, onorevoli colleghi, era chiaro che non si poteva assolutamente, da parte nostra, aderire ad una pretesa di archiviazione, ma, invece, bisognava andare avanti, attraverso una richiesta appunto istruttoria. Detto questo, però, voglio anche dire che, al di là della contraddizione della mediazione, del contratto di mediazione, che si denuncia, con i disciplinari Cossiga e Spadolini, ci sono altre circostanze, altri elementi inquietanti, che vengono dalla definizione della liquidazione delle competenze della mediazione.

Altri colleghi hanno ricordato come l'onorevole Capria scriva al presidente Spadolini il 12 gennaio 1982, dicendogli,

appunto, della necessità che questo pagamento avvenga; ma, mentre gli fa presente questa necessità, sottolinea anche, però, che sull'autorizzazione al pagamento delle provvigioni, per altro, «già il mio predecessore, onorevole Manca, ritenne opportuno investire direttamente codesta Presidenza e i ministri degli esteri e delle partecipazioni statali, dato il rilevante ammontare in assoluto dei compensi di mediazione, oltre al diffondersi di voci ed indiscrezioni, dettagliatamente riportate nella stampa nazionale». L'onorevole Capria, nel momento in cui scrive al Presidente Spadolini, gli fa presente, comunque, di queste dicerie e di queste indiscrezioni che circolavano sulla stampa nazionale.

In questa lettera l'onorevole Spadolini precisa che il pagamento avvenga per i riflessi internazionali che sarebbero potuti derivare dal mancato pagamento e perché si sarebbe potuta aprire una controversia in un foro internazionale.

Dopo una seconda lettera dell'onorevole Capria, risponde il Presidente Spadolini e dice che non ci sono, dal suo punto di vista e sentiti anche alcuni suoi colleghi del Governo, difficoltà giuridico-politiche, e che pertanto rimette la pratica al ministro competente per quanto egli deve fare nell'ambito dei suoi doveri istituzionali. Questa è la lettera di Spadolini.

Ricevuta questa lettera, Capria convoca il comitato interministeriale per le mediazioni internazionali. Come sapete, esiste un comitato interministeriale, che mi sembra sia presieduto dall'onorevole Armato. Questo comitato interministeriale viene convocato in una data abbastanza recente, il 1° giugno 1982, ma esso, onorevoli colleghi, non si occupa del merito dei problemi. Anzi, dice: «non ce ne occupiamo perché la soluzione c'è già stata in sede politica». Dice: «La soluzione è avvenuta, perché il Presidente del Consiglio Spadolini l'ha risolta in sede politica».

In questo modo abbiamo che Spadolini rimette la pratica al Ministero, il Ministero la rimette a Spadolini, con uno scaricabarile che non ci fa capire il pro-

blema, in definitiva, senza esame di merito, senza il comitato interministeriale, che è preposto all'esame di merito, all'esame della congruità della intermediazione, alla luce dei disciplinari di cui ho parlato. Quindi, con uno scambio così avvenuto, a vuoto, tra il Presidente del Consiglio e il ministro, avviene il pagamento di questa intermediazione.

Voglio dirvi quale sia la ragione profonda per la quale noi commissari comunisti abbiamo aderito a questa proroga istruttoria. Una proroga che ci consentirà, se possibile, di far luce, appunto, su queste vicende. Di far luce, in definitiva, sul perché anche delle difformità di questo contratto accessorio rispetto ai disciplinari Cossiga e Spadolini; di far luce sul perché di questo rinvio, di questo rimbalzo, di questo rimpallo tra Spadolini e Capria. Tutto questo deve essere illustrato, e in questo ambito vogliamo condurre questa istruttoria, anche per sentire, se possibile, Merhej al Talal, questo intermediario non identificato, secondo la Guardia di finanza, ma che vive, che esiste, che sta in Siria o che sta a Parigi, non lo so, e che è un trafficante senza dubbio. Vogliamo, inoltre, sentire Auchi, che è un altro personaggio che dovremmo interrogare per condurre a compimento la nostra istruttoria.

Sono queste le ragioni per le quali noi abbiamo aderito alla richiesta della proroga da parte della Commissione. Sono queste le ragioni per le quali riteniamo che si possa lavorare con successo (con successo ci credo poco, data la materia), con la speranza, comunque, con fiducia che qualche elemento in più si possa aggiungere.

Anche io dico che 135 miliardi sono un forte compenso. Lo dico io, lo dice l'onorevole Capria, il quale dice che il compenso è altissimo, non in via percentuale, ma in senso assoluto, cioè i 135 miliardi pagati a persona non identificata e attraverso una compagnia, la Dowal Corporation, che ha la stessa funzione, la stessa struttura, la stessa fisionomia della Petromin famosa di quel famoso procedimento ENI-Petromin.

Sono queste le ragioni, onorevoli colleghi, per le quali noi abbiamo aderito alla proposta illustrata dall'onorevole senatore Pinto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Romano. Ne ha facoltà.

DOMENICO ROMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non indulgerò per un attimo alla tentazione di seguire la logica che ha informato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e cioè alla logica di cogliere l'occasione che ci viene data dalla convocazione del Parlamento in seduta comune di celebrare il processo quando il tema che è di fronte al Parlamento è ben individuato e preciso. Il tema è se accogliere la richiesta della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa di avere altri quattro mesi di tempo per continuare nelle sue indagini, non già per esaminare ancora una volta i comportamenti tenuti dai rappresentanti del Governo in relazione alla concessione dell'autorizzazione del pagamento dell'intermediazione.

E usiamo i termini appropriati, Presidente. Noi parliamo in Parlamento a colleghi, ma il nostro linguaggio poi viene portato all'esterno. L'intermediazione è il compenso per una attività diretta a favorire la realizzazione di un contratto; la tangente, per il significato che è venuto ad acquisire nella coscienza comune, è qualche cosa di illecito, di penalmente rilevante, di moralmente condannabile. E noi in Parlamento dobbiamo usare le espressioni più appropriate: ci troviamo, allo stato delle cose, di fronte a compensi per intermediazioni. Le tangenti lasciamole fuori dall'aula del Parlamento, perché, se si risconterà e si troverà domani che vi sono stati illeciti di natura penale, allora l'intermediazione si trasformerà in tangente; ma, allo stato delle cose, noi dobbiamo usare le espressioni più appropriate, se vogliamo assolvere al nostro dovere nei confronti dell'opinione pubblica in termini corretti.

Allora, veniamo al tema. Il tema è: è giusto concedere i quattro mesi richiesti

dalla Commissione? Noi parlamentari socialisti diciamo di sì, però dobbiamo stabilire in termini chiari e precisi che il procedimento n. 395 si è chiuso con la decisione del 13 dicembre 1985 per l'archiviazione, e quella decisione si è avuta con una motivazione veramente meritevole di un giudizio positivo, anche perché si tratta di una motivazione scritta in un italiano corretto, e non sempre le motivazioni sono formulate in un italiano corretto e meritevole di un lodevole riconoscimento. Ebbene, noi, come Commissione, abbiamo archiviato il procedimento n. 395 per manifesta infondatezza, con ciò dicendo che l'allora Presidente del Consiglio ed i ministri Capria e Manca sono esenti da ogni e qualsiasi sospetto, non indizio, di aver violato gli articoli 323 e 328 del codice penale. Questo dato dev'essere portato a conoscenza dell'opinione pubblica, in quanto non si deve più insinuare, speculare, vociferare e favorire un'atmosfera di sfiducia nei confronti delle istituzioni, soprattutto perché esiste un giudicato. Si dirà: ma la Commissione ha aperto un altro procedimento! Certo, questo va riconosciuto a merito della Commissione perché essa, di fronte al fatto che l'intermediazione è stata pagata e di fronte al timore che eventualmente questo pagamento possa aver avuto riverberi o ritorni nel nostro paese, cosa vietata dalla nostra normativa, ha voluto accogliere le sollecitazioni venute dagli onorevoli Ciccimessere e Staiti di Cuddia delle Chiuse, al fine di dare principalmente risposta alle loro preoccupazioni, ma anche alla nostra ansia di verità. Anche noi abbiamo infatti sentito lo scrupolo di esaminare tutta la questione in profondità per vedere non già se è stata violata una normativa da parte dei ministri nell'ambito delle loro competenze, allorché hanno autorizzato il pagamento delle intermediazioni, in quanto ciò è ormai un fatto passato in giudicato, ma per scoprire se vi sono stati rientri in Italia e se questo abbia potuto coinvolgere responsabilità ministeriali di qualsiasi parte politica. Questo è l'oggetto del procedimento oggi aperto dinanzi alla Com-

missione parlamentare per i procedimenti di accusa. In relazione ad esso dobbiamo mobilitare le nostre energie intellettuali, il nostro impegno, il nostro scrupolo, la nostra ansia di verità che certamente non è seconda rispetto a nessun'altra.

Devo dar atto a tutti i colleghi della Commissione che in questa direzione hanno seguito l'impostazione del relatore, senatore Pinto, al quale va il nostro riconoscimento per la serietà, la serenità, l'obiettività del suo lavoro, di aver assicurato il loro sostegno perché l'obiettivo dell'accertamento della verità possa essere perseguito e raggiunto. Non ci nascondiamo le difficoltà che sono di fronte a noi, d'altra parte l'esperienza maturata ci insegna che in questo mondo i mezzi posti a disposizione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sono limitati e non sempre idonei per poter operare a dovere. Non dimentichiamoci che ci muoviamo in un campo internazionale, con tutti i veti incrociati che esistono nella legislazione bancaria.

Apprezziamo inoltre alcune parti degli interventi svolti dai colleghi Bonino e Franchi (quest'ultimo fa parte della Commissione ed il suo contributo lo può dare benissimo in quella sede), i quali hanno inteso dare un contributo sui mezzi istruttori da utilizzare per conseguire l'acquisizione di altri elementi di giudizio, al fine di una maturazione della nostra decisione nei prossimi quattro mesi, posto che il Parlamento, come ci auguriamo, voglia concederci la proroga. Questi colleghi hanno voluto celebrare oggi una sorta di processo. Noi apprezziamo la parte di quegli interventi volta a proporre azioni istruttorie al fine di accertare la verità, ma l'altra parte, riguardante il passato ormai chiuso con una decisione assunta dal Parlamento, ci induce a dire che non è il caso di rimescolare le carte. Il Parlamento quando discute è chiaro che parla a se stesso e all'opinione pubblica. Abbiamo il dovere di fare in modo che l'opinione pubblica abbia certezze attraverso il dibattito che si svolge nel Parlamento. Le certezze sono che allo stato delle cose

l'allora Presidente del Consiglio Spadolini ed i ministri Capria e Manca non hanno colpe che possano essere stigmatizzate per quanto riguarda l'autorizzazione al pagamento dell'intermediazione. Dobbiamo verificare se il pagamento ha avuto ritorni illegittimi in Italia e vedere a carico di chi devono essere poste le responsabilità di ciò. Se accerteremo che non vi sono responsabilità di natura ministeriale, una volta acquisita la certezza del rientro in Italia, noi rimetteremo gli atti al giudice ordinario perché prosegua la sua indagine. Se non risultasse alcun elemento, alcun indizio in grado di corroborare la *notitia criminis*, noi archiveremo il tutto. Se invece accerteremo talune responsabilità dovremo, per la normativa che disciplina l'attività della Commissione, ritornare in Parlamento e discutere sull'oggetto del procedimento di cui oggi la Commissione stessa si occupa. Quest'ultima chiede una proroga di quattro mesi per completare l'iter istruttorio e per poter appagare le esigenze di verità che sono di tutti noi ed in particolare dell'opinione pubblica, che certamente, anche da questo dibattito, vuole indicazioni e decisioni chiare da parte del Parlamento, soprattutto nel momento in cui completerà la fase istruttoria.

Signor Presidente, concludo il mio intervento assicurando che i parlamentari socialisti voteranno a favore della proposta della Commissione, che oltretutto è stata approvata all'unanimità nel suo ambito, allorché fu deciso di richiedere un supplemento istruttorio di quattro mesi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha fcoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi deputati e senatori, mi sembra che ancora una volta si confermi come la Commissione inquirente funga da organismo politico che si traduce in difesa d'ufficio, meglio se in difesa concordata tra la stessa maggioranza o, ancora più in là (qualche volta questo è successo), che porta ad insabbiare i procedimenti e non aggiunge nulla alla ricerca della verità e

troppo spesso invece confonde solo le acque.

La prima domanda è come mai in dodici mesi, cioè dal 13 dicembre 1985, siano state fatte le poche cose che risultano dalla relazione della Commissione; come mai c'è questa lentezza, come mai passi e confronti, che da una visione superficiale del procedimento avrebbero potuto e dovuto essere compiuti in tempi più rapidi, abbiano richiesto invece dodici mesi e si chiedano oggi altri quattro mesi di supplemento di istruttoria.

Non c'è dubbio che alcune indagini riassunte dal relatore, come l'acquisizione della documentazione bancaria rimessa all'autorità giudiziaria del Granducato del Lussemburgo, l'acquisizione di altra documentazione presso la Banque continentale du Luxembourg e gli esami testimoniali dei due destinatari ufficiali formali delle due tangenti di intermediazione potevano essere esperite prima. Negli interventi dei colleghi che fanno parte della Commissione non sono state portate ragioni credibili, tali da giustificare in maniera adeguata perché in dodici mesi ciò non è stato fatto. Non si capisce perché si debba procedere sempre e solo per rogatoria. Riconosco che molti atti giuridici devono essere compiuti per rogatoria, ma di fronte ad un evento così grave e così importante non capisco perché taluni accertamenti non si facciano usando anche l'aereo, andando direttamente a prendere questi documenti e non facendosi dire che se ne trova solo una parte, non sapendo poi quale parte è stata consegnata e quale no.

Si aggiunga il fatto che questo procedimento viene riaperto dopo che ne era stata decisa l'archiviazione, sostanzialmente per eventi esterni alla dinamica propria dei lavori della Commissione inquirente. E questo determina la nostra totale sfiducia.

Guardando i fatti, noi dobbiamo stabilire non, sostituendoci al giudice, se vi sono prove certe per condannare, ma semplicemente se esistono indizi per rimettere il procedimento al giudice naturale. Sulla base della normativa esistente,

che è stata qui ampiamente citata da altri colleghi (il decreto Cossiga del 1980 e quello Spadolini del 1981), in ordine a due questioni certamente indiscutibili vi sono state o omissioni di atti dovuti o qualcosa di peggio.

Circa l'accertamento e l'identificazione delle persone fisiche e giuridiche alle quali sono dirette le tangenti di intermediazione, siamo arrivati al punto che la Commissione non riesce a rintracciare tali persone per sentirle. Che certezza del diritto vi può essere se persone autorizzate a ricevere compensi di questa natura e di questo peso per operazioni così delicate poi possono rendersi addirittura irreperibili, o comunque non reperibili da parte di una autorità dello Stato? Queste persone sono talmente poco identificate e certe che si apprende per indagini successive, non svolte dalla Commissione, che una, Merhej al Talal, secondo il verbale di interrogatorio del giudice Palermo al colonnello Giovannone, è un trafficante di droga internazionale; mentre la società Dowal Corporation (che certamente esiste, per il fatto di avere incassato tanti miliardi) non ha la sede che dichiarava di avere, è una società panamense che risulta da un intreccio di società difficilmente individuabili.

Come si fa a dire che è stata rispettata la normativa che impone che i destinatari delle tangenti o dei compensi di intermediazione siano persone fisiche o giuridiche identificate e certe? Perlomeno abbiamo indizi sufficienti per ritenere che questa identificazione sia stata carente, come minimo. Non dobbiamo stabilire se c'è il dolo o se il fatto è accaduto esattamente, ma certamente abbiamo indizi per sospettare che tale identificazione non abbia rispettato i criteri dettati dalle norme vigenti.

Una seconda questione riguarda la congruità e la liceità del compenso di intermediazione. Intanto vi sono in atti pubblici valori diversi: in dichiarazioni del Presidente del Consiglio, in atti trasmessi alla Commissione e secondo le valutazioni della stipula contrattuale iniziale. Già questo è un elemento che induce un

dubbio sulla congruità, appunto perché vi sono difficoltà nella stima di questo compenso di intermediazione. Tale compenso è a tal punto congruo e necessario che il contratto viene normalmente stipulato, nonostante che vi siano due decisioni dei Presidenti del Consiglio Cossiga e Forlani che si oppongono al prosieguo della procedura per il pagamento dell'intermediazione. Il contratto si stipula lo stesso, ma il compenso non viene pagato. Poi si dice che è congruo il pagamento di un compenso di intermediazione di 180 miliardi (stiamo alla stima più alta o più autorevole, quella del Presidente del Consiglio Spadolini).

Questo avviene nonostante che la lettera del ministro Capria, in due punti richiamati da altri colleghi, evidenzia la dimensione elevata di questa tangente. Quali procedure sono state esperite dal Presidente del Consiglio e dal ministro del commercio con l'estero per accertare la congruità di questa elevata tangente? Non risulta nulla, non è stato portato alcun elemento, tranne la trasparenza, tranne il fatto che la riunione è stata collegiale, a sostegno della congruità e della indispensabilità di quel tipo di tangente! Non è stato portato alcun elemento, come precedenti analoghi, altri accordi internazionali di natura simile con esiti simili, ragioni di ordine tecnico o di altro tipo. Nessuna ragione è stata portata a sostegno della congruità di una tangente giuricata «elevata» in una lettera del ministro del commercio con l'estero Capria.

Terzo elemento. Nessuna ragione, nessun fatto obiettivo o meno è stato portato a sostegno della decisione assunta dal Governo Spadolini, e che dà il via all'effettivo pagamento della tangente, dopo due non decisioni, o decisioni negative, dei due Governi precedenti. Non mi si dica che un'ingiunzione di natura giuridica abbia indotto a mutare atteggiamento, perché, trattandosi di operazioni di rilevanza internazionale, sappiamo bene quale sia il peso che possono avere le ingiunzioni o le pressioni esercitate attraverso canali giuridici. Dunque non è stato portato alcun elemento.

Ecco perché, a mio parere, senza dilungarmi molto sulle osservazioni di dettaglio, già documentate dai colleghi Bonino, Rutelli e Franchi, senza ripercorrere le varie contraddizioni delle società che si intrecciano, dei personaggi che emergono e scompaiono, del contesto generale in cui si è inserita l'operazione, anche lasciando, quindi, in sottofondo l'approfondita indagine qui evocata, a mio parere, dicevo, esistono ragionevoli dubbi e sufficienti indizi per ritenere che il Presidente del Consiglio ed i ministri per il commercio con l'estero non abbiano identificato in maniera certa le persone destinatarie dei compensi e che la congruità e la liceità di quella tangente non sia stata accertata nel dovuto modo.

Non vi sarebbe, quindi, alcuna ragione per il supplemento delle indagini richieste dalla Commissione inquirente. Sono stati prodotti molti fatti, che derivano dagli stessi atti della Commissione inquirente, che non sono stati contraddetti da altri fatti. Già essi, di per sé, richiederebbero, a nostro avviso, il rinvio del procedimento al giudice ordinario. Questa soluzione costituirebbe anche una prova di sensibilità politica, in relazione sia ad un referendum pendente, sia ad una riforma della Commissione che tutti i gruppi, in pratica, hanno dichiarato di condividere.

In realtà, invece, si continua, almeno per questo procedimento, ad utilizzare la vecchia logica della Commissione inquirente, cioè la pretesa di sostituirsi al giudice ordinario per non approfondire alcuna indagine, per non sviluppare gli indizi, anche quando ci sono, per arrivare così, sempre, o quasi, a conclusioni di maggioranza politica, in cui, sulla base di una difesa politica d'ufficio, come qui abbiamo sentito, si perviene all'assoluzione.

Si è detto da più parti che non si intende più condividere un tale modo di procedere, ma questa sarebbe stata un'occasione per dimostrare che quelle non erano dichiarazioni demagogiche o generiche, bensì che esse corrispondevano ad una volontà politica.

Qui non si tratta, ripeto, di condannare senza un giudizio, ma di rimettere gli atti al giudice ordinario, perché continui nelle indagini e prosegua negli accertamenti, visto che il dubbio, basato su indizi certi, esiste; si tratta, quindi, di non creare ostacoli al normale svolgimento dell'iter giudiziario.

Noi di democrazia proletaria non voteremo contro la richiesta di supplemento delle indagini, perché la messa in stato d'accusa richiede, ai sensi del regolamento, che cinquanta parlamentari sottoscrivano il relativo ordine del giorno. Solo per questa ragione non abbiamo presentato un simile ordine del giorno, giacché, a nostro avviso, gli elementi per un tale atto esistono già. Non voteremo, però, nemmeno a favore della richiesta di proroga, perché questo ci sembra l'avallo ad una procedura e ad una pratica che è tempo di interrompere.

Ci asterremo, perciò, dalla votazione, sperando che il nostro atteggiamento contribuisca a denunciare questo episodio, certamente grave, e le implicazioni, che diventano nei fatti complicità, volute o non volute, di un commercio che ha prosperato in questi anni, che getta benzina su conflitti aperti che provocano centinaia di migliaia di morti. Non bisogna dimenticare questa dimensione, perché non stiamo parlando di un'operazione commerciale qualsiasi, ma della esportazione di sistemi d'arma a paesi in guerra; stiamo parlando di operazioni che consentono ed hanno consentito il rientro in Italia di fondi consistenti, molto probabilmente finiti ad alimentare clientele, strutture o interessi di partito; ad alimentare, cioè, un sottobosco di corruzione, di mafia, di traffici internazionali (anche di droga), di P2, un sottobosco politico che ha operato ed opera tuttora in Italia, minacciando seriamente la legalità democratica di questo paese. Teniamo presente anche questa dimensione politico-istituzionale di simile gravissimo fenomeno e teniamo presente, altresì, che il compenso per l'intermediazione, o tangente, è una delle rilevanti fonti di finanziamento di tale sottobosco, che minaccia, ripeto, la

stessa legalità democratica del paese. Stiamo parlando, perciò, di questioni di grande rilevanza politica e stiamo parlando, infine, di un minimo di decenza e di correttezza che vuole che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge: uguali e non difesi d'ufficio da maggioranze parlamentari precostituite, che assicurano, sempre e comunque, l'impunità a chi faccia parte di esse.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho riflettuto molto prima di prendere la parola, perché non vi so nascondere il mio imbarazzo di fronte all'esigenza di riportare la discussione a quello che ne è realmente l'argomento.

Con un provvedimento di archiviazione, adottato dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa rispetto agli atti relativi al Presidente del Consiglio e ai due ministri per il commercio con l'estero, la Commissione ha concluso la parte relativa alle responsabilità ministeriali, per cui, a rigore di termini, a quel punto essa aveva cessato di essere competente a trattare la questione. Senonché, in una delle ultime sedute prima che la Commissione parlamentare decidesse sul procedimento n. 395/IX, nel corso di una deposizione, fu esibita in atti una copia di una lettera inviata da un certo signor Bongia ad un certo signor De Bernardi, nonché la copia di una lettera, sempre fotostatica, scritta a macchina, che recava una firma illeggibile, più simile ad un geroglifico, intestata: «Caro Francesco». Stando così le cose, la Commissione, per uno scrupolo esasperato di indagine, che forse l'ha indotta a superare i limiti della sua competenza, ha iniziato un procedimento, che è quello di cui ci stiamo in questo momento occupando.

Ripeto che la Commissione, nel momento in cui decideva di procedere con ulteriori indagini, probabilmente andava

al di là delle sue competenze, che sono quelle dirette a conoscere fatti ipoteticamente costituenti reato, attribuibili a ministri. Debbo dire che, forse, questo limite era sorpassato perché la indicazione «Manca», nel contesto della lettera, era una indicazione evidentemente cervellottica, priva di qualsiasi fondamento, dal momento che bastava il riscontro documentale per poter chiaramente dimostrare che l'onorevole Manca in quel momento non era il ministro del commercio con l'estero.

La Commissione, però, con uno scrupolo che le fa onore, ha voluto procedere oltre ed ha dato vita a questo procedimento, nell'ambito del quale ci troviamo davanti al Parlamento in seduta comune per chiedere un ulteriore termine per approfondire le indagini. Perché lo chiediamo? Perché, nell'ambito di una serie di atti istruttori compiuti nell'ultimo anno, avevamo chiesto, con due diverse rogatorie indirizzate all'autorità giudiziaria lussemburghese, di conoscere determinati elementi. Credo che sia di dominio comune la consapevolezza che l'autorità giudiziaria di un determinato paese non può *sua sponte* svolgere un'attività ufficiale in qualità di autorità giudiziaria in paesi diversi da quello nel quale è investita di tale funzione. Dicevo, dunque, che abbiamo disposto le due rogatorie di cui sopra. Esse sono state estremamente difficoltose, non perché l'autorità giudiziaria lussemburghese non fosse stata immediatamente disponibile (dobbiamo dire che lo fu), ma perché anche la legislazione di quel paese non consentiva ai giudici dello stesso di procedere con speditezza o con brutale (dico io) incisività. Evidentemente, il sistema giuridico di quel paese non consente atti di imperio.

Vi fu, a questo punto, una prima risposta, con la quale tale autorità giudiziaria comunicava che, in via informale e non ufficiale, la banca aveva dato informazioni generiche (mi riferisco alla banca interessata, presso la quale era stata disposta la rogatoria), che non furono ritenute sufficienti. Intendo dire che, di fronte alla risposta in questione,

la Commissione non ha ritenuto di dover acquietarsi ed ha disposto un'altra rogatoria, in forza della quale si è venuti a sapere (testualmente) che «il conto corrente n. 50482, intestato alla Dowal Corporation, è stato acceso nel 1979 ed è stato ufficialmente chiuso — ripeto, leggo letteralmente ciò che è stato detto, che è passato ufficialmente attraverso le comunicazioni rese alla autorità giudiziaria lussemburghese dalla Banca di Parigi e dei Paesi Bassi — nel 1982». Si è inoltre saputo che detto conto è stato interessato alla movimentazione di somme di denaro che non sembrano avere alcuna attinenza con i 23 milioni di dollari in esame; ancora, che nel predetto conto corrente non sono mai entrati i 23 milioni di dollari trasmessi dalla Banca commerciale italiana.

Nel corso di ulteriori indagini, si è saputo che i 23 milioni di dollari in questione probabilmente sono stati trasferiti immediatamente, cioè senza passare per il conto n. 50482, su uno o più conti correnti, presso la Banca continentale del Lussemburgo, con sede in Lussemburgo, il cui amministratore è tale signor Auch, che figura anche come firmatario delle lettere spedite dalla Dowal Corporation ai Cantieri navali riuniti.

La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa riusciva a conoscere tutto questo con una comunicazione che si prometteva di far pervenire alla Commissione stessa entro l'8 agosto. Successivamente la Commissione ha insistito per consultare il fascicolo relativo alla Dowal Corporation e, sulla base di questa richiesta, poter ritirare copia fotostatica della documentazione sequestrata presso la Banca. Il dottor Claing, che è il giudice del tribunale lussemburghese, ha risposto negativamente, così come è stata data risposta negativa alla richiesta di prendere appunti previo esame della documentazione ritirata. Il giudice ha motivato tali sue risposte negative con l'osservazione che deve essere il ministro della giustizia competente, quello lussemburghese, a stabilire se detta documentazione possa o meno essere trasmessa alla Commissione

parlamentare per i procedimenti di accusa.

A seguito di successive richieste, e poiché l'autorizzazione in questione era giunta, si è venuti a sapere che il dottor Claing ha dichiarato di poter mettere a disposizione della Commissione il fascicolo sequestrato presso lo studio dell'avvocato Nico Schaeffer, che contiene copia dell'atto costitutivo della Dowal Corporation e copia di una procura generale al signor Auchy, oltre a documentazione bancaria.

Tale documentazione è pervenuta il 13 settembre dopo che era scaduto il termine in forza del quale la Commissione era competente a decidere del procedimento di cui al fascicolo n. 432/IX in esame.

La Commissione vi chiede il termine per poter eseguire queste indagini, che possono derivare dalle notizie contenute nel fascicolo che è stato ottenuto dall'avvocato Nico Schaeffer, che è finalmente, dopo la scadenza dei termini che ho detto, a sua disposizione. Questa è la richiesta (a parte altre che, per brevità, non vi rassegnò) che conclude la esemplare relazione del senatore Pinto, che ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi della Commissione, con i quali ho collaborato, in una fatica pesante, incompresa, molto spesso diffamata disinformatamente. Mi riferisco alla attività della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, che mi auguro pertanto sia presto soppressa. Fino a quando noi, però, ne abbiamo fatto parte, abbiamo compiuto il nostro dovere e, facendolo, abbiamo anche ottemperato al disposto dell'articolo 34 della legge del 1962, che impone alla Commissione di provvedere applicando ed ottemperando alle norme del codice penale ed alle norme del codice di procedura penale, le quali non prevedono fantasia, fumosità, *excursus*, argomenti polemici. Le norme in questione prevedono soltanto prove sufficienti per procedere o prove sufficienti per condannare (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Onorevoli colleghi, è stato presentato il seguente ordine del giorno, corredato dal prescritto numero di firme, che fissa un termine di quattro mesi perché la Commissione compia un supplemento di indagini:

«Il Parlamento riunito in seduta comune,

con all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX";

letta la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa;

udita la relazione orale svolta dal senatore Michele Pinto;

visti gli atti del procedimento iscritto al n. 432/IX del registro generale della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dai quali risulta l'attività di indagine espletata dalla Commissione stessa nei termini di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, al fine di vagliare la fondatezza di ipotesi di eventuali responsabilità ministeriali relative al pagamento di compensi di mediazione concernenti alcuni contratti di fornitura di sistemi d'arma da parte di ditte italiane ad un paese estero;

rilevato che da tali atti emerge che non è stato possibile, nei termini di cui sopra, portare a compimento una rogatoria internazionale richiesta, ai sensi della vigente convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, all'autorità giudiziaria del Granducato del Lussemburgo ed intesa ad accertare, tra l'altro, l'identità di uno dei percettori dei suddetti compensi di mediazione;

considerata l'esigenza di procedere ad ulteriori adempimenti istruttori, nel senso prospettato nella stessa relazione della Commissione,

dispone

che, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria e di indagine a completamento dell'attività svolta in ordine al procedimento n. 432/IX, assegnando a tal fine il termine di mesi quattro, a decorrere da oggi, per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze cui sarà pervenuta».

«REGGIANI, SCARDACCIONE, FRANZA, LOMBARDI, FALLUCCHI, JANNELLI, CUMINETTI, SALERNO, VENTURI, BOMBARDIERI, PINTO BIAGIO, ORCIARI, PINTO MICHELE, CECCATELLI, GALLO, RUSSO FRANCO, RUFFINO, FONTANARI, VITALONE, COLELLA, SELLITTI, FERRARA NICOLA, CALCATERRA, D'AMELIO, SANTINI, SACCONI, NONNE, SODANO, DE MARTINO, CASINI CARLO, IANNIELLO, GAROCCHIO, COSTA MARIO, ACCILI, D'AGOSTINI, CONDORELLI, BENEDETTI, DI RE, PELLICANÒ, PRETI, CARIA, SARLI, GHINAMI, ONORATO, MANNUZZU, LODA, MARTORELLI, SCAMARCIO, ROMANO, TRABACCHI, BONFIGLIO, SERRENTINO, BOZZI, ALAGNA, BARBALACE, REINA, POTI».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonino.

Ne ha facoltà.

EMMA BONINO, Signor Presidente, colleghi deputati e senatori, signor presidente della Commissione, signor relatore, sono già intervenuta nel dibattito per spiegare i motivi per cui è giusto e doveroso, con una certa celerità, un po' meglio di quanto sia stato finora fatto, risolvere alcuni misteri, svelare parti oscure di questa vicenda. Intervengo in questa fase, un po' preoccupata per quanto è stato

detto dal collega socialista e dallo stesso presidente della Commissione, nella parte finale della discussione.

Voglio dire che, se dalle indagini sui due mediatori (Nadhmi Auchì e Michel Merhej al Talal), con tutto ciò che è connesso alla Dowal Corporation, dovesse emergere, come è emerso, che quelle persone non sono state compiutamente identificate e che non si sa bene che cosa abbiano fatto per favorire la conclusione del contratto, verrebbe senza dubbio chiamata in causa la responsabilità del Presidente del Consiglio e del ministro che autorizzarono la tangente. Non c'è archiviazione che tenga, a tale riguardo. Tanto sul quesito politico (per quali motivi Spadolini autorizzò l'intermediazione, dopo che Cossiga e Forlani l'avevano negata?), quanto sui nuovi elementi (chi sono questi signori e che cosa hanno fatto?), la Commissione deve una precisa risposta al Parlamento e all'opinione pubblica; e non può pensare di aver già risolto il caso, come i due ultimi interventi nella discussione potrebbero far pensare. Se l'opinione pubblica ha il diritto di sapere chi è Auchì, e perché abbia mai intascato 23 milioni di dollari (ammesso che li abbia intascati: perché non si comprende bene se sia così), e se analoga considerazione vale per Merhej, essa ha diritto pure di sapere perché mai Spadolini abbia autorizzato quei compensi di intermediazione che erano stati negati da Cossiga e da Forlani. Non potete sottrarvi dal dare una risposta a tale domanda, a prescindere da qualsiasi archiviazione precedentemente intervenuta.

Ho voluto esprimere queste considerazioni in modo che restassero agli atti, per affermare la necessità che una risposta intervenga, in modo chiaro, senza elusioni e senza grandi artifici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'ordine del giorno Reggiani ed altri presentato ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 170 del 1978.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1987

Avverto gli onorevoli deputati che la seduta odierna della Camera avrà inizio alle 16,30, anziché alle 16, come precedentemente annunciato.

Si dia lettura del processo verbale della seduta.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta.

(È approvato).

La seduta termina alle 13,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. MARIO CORSO

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 16,40.*